

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione

BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE  
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

---

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 aprile 2018



**STRETTO DI MESSINA S.p.A. in liquidazione**

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27

Indirizzo P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto € 383.179.794,00 i.v.

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017  
BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017**



## INDICE

<b><u>ORGANI SOCIALI</u></b>	pag.	03
<b><u>RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017</u></b>	pag.	04
1) <u>La disciplina speciale di cui all'art. 34 decies della Legge 221/2012</u>	pag.	05
2) <u>Criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio</u>	pag.	06
3) <u>Rapporti informativi verso l'Organo di controllo ed Autorità Istituzionali - Controllo della Corte dei Conti</u>	pag.	08
4) <u>Contenzioso promosso dal Contraente Generale e dal PMC</u>	pag.	09
5) <u>Costi di investimento dell'Opera e richiesta di indennizzo ex art. 34-decies Legge 221/2012</u>	pag.	12
6) <u>Operazioni liquidatorie nella disponibilità di SdM</u>	pag.	15
7) <u>Attività in conformità a normative di interesse (compliance aziendale)</u>	pag.	21
8) <u>Informazioni su operazioni intrattenute con le parti correlate</u>	pag.	22
9) <u>Altre informazioni</u>	pag.	23
10) <u>Informativa ai sensi degli articoli 2497 bis e ter del Codice civile</u>	pag.	24
11) <u>Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio</u>	pag.	24
12) <u>Evoluzione prevedibile della gestione liquidatoria - Rischi e incertezze</u>	pag.	24
13) <u>Conclusioni sulla chiusura del bilancio 2017</u>	pag.	25
<b><u>BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017</u></b>		
▪ Stato Patrimoniale Attivo	pag.	27
▪ Stato Patrimoniale Passivo	pag.	28
▪ Conto Economico	pag.	29
▪ Rendiconto Finanziario	pag.	30
▪ Nota Integrativa	pag.	31

### **Attestazione del Dirigente Preposto e del Commissario Liquidatore**

### **Relazione del Collegio Sindacale**

### **Relazione della Società di revisione legale dei conti**

## ORGANI SOCIALI

**Commissario Liquidatore** nomina con D.P.C.M. 15/04/2013

Prof. Vincenzo Fortunato

**Collegio Sindacale** Esercizi 2017, 2018 e 2019

Presidente	Dott.ssa	Marina	Scandurra
Sindaci Effettivo	Dott.ssa	Cristina	Giangiacomo
Sindaci Effettivo	Dott.	Fabrizio	Mocavini
Sindaci Supplente	Dott.ssa	Giulia	De Martino
Sindaci Supplente	Dott.	Corrado	Taormina

**Dirigente Preposto**

Rag. Goffredo Antonucci

**Società di revisione legale dei conti** Esercizi 2015, 2016 e 2017

EY S.p.A.

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio 2017 sono proseguite operazioni rientranti nella disponibilità del Commissario Liquidatore ed, in correlazione, sono stati posti in essere ulteriori provvedimenti di riduzione dei costi, programmati in coordinamento con la controllante Anas S.p.A..

Per quanto attiene al contenzioso promosso dal Contraente Generale "Eurolink S.c.p.A." e dal Project Management Consultant "Parsons Transportation Group Inc", nel 2017 si è svolta la trattazione della questione sulla giurisdizione che era stata sottoposta alla Corte di Cassazione per accertare la competenza in capo al Tribunale civile di Roma o al T.A.R.del Lazio. Presso entrambi giudici, ordinario ed amministrativo, pendevano, infatti, le medesime domande giudiziali presentate dal Contraente Generale. La pronuncia della Suprema Corte, intervenuta nel gennaio 2018, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, compensando le spese tra le parti considerata la complessità delle questioni trattate. Secondo la Cassazione gli atti assunti dalla società Stretto di Messina in attuazione dell'art. 34 decies D.L.179/2012 si collocano nell'alveo di un rapporto paritetico tra privati. Di conseguenza le domande oggetto del predetto contenzioso rimangono incardinate dinanzi al Tribunale Civile che, secondo le norme processuali, riprenderà l'esame del giudizio. In merito si ricorda che la causa è stata presa in decisione, e si è quindi in attesa delle determinazioni del Tribunale. Non è possibile effettuare previsioni in ordine alla durata della controversia in quanto risultano connesse alle decisioni che il Giudice assumerà nel merito, anche con riferimento alle diverse questioni pregiudiziali poste dalle parti e tra queste le diverse questioni di costituzionalità e di compatibilità comunitaria delle norme dell'art. 34 decies oggetto di contestazione.

Su quanto precede sono state rese, anche nel corso del 2017, le informative richieste dalla "Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato" della Corte dei Conti, che, in esito alla propria indagine, ha emanato la Relazione concernente "*Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.*" approvata con Deliberazione n. 14/2017/G del 24 ottobre 2017. In merito ci si soffermerà nel seguito.

Per i profili societari si evidenzia il recente inserimento della controllante Anas S.p.A. nel Gruppo Ferrovie dello Stato, a seguito del trasferimento dell'intero pacchetto azionario della Società dal Ministero dell'economia e delle finanze a "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

Passando all'illustrazione in merito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 si richiamano inizialmente il contesto normativo ed i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio.

## 1) La disciplina speciale di cui all'art. 34 decies della Legge 221/2012

Si ricorda che la messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. – costituita ai sensi della Legge 17 dicembre 1971 n. 1158 (e s.m.i.) – è stata disposta in applicazione delle norme contenute nell'art. 34 decies della Legge 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012) con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.

L'emanazione del predetto D.P.C.M. ha fatto seguito al verificarsi dell'evento indicato nel comma 8 del citato art. 34 decies, configuratosi nella mancata sottoscrizione, nel termine perentorio del 1° marzo 2013, del previsto Atto Aggiuntivo da parte del Contraente Generale Eurolink.

In conseguenza si è altresì verificata la caducazione, con decorrenza dal 2 novembre 2012, di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla Società. Quali ulteriori conseguenze di ciò, l'art. 34 decies ha disposto che:

- *“In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto”* (comma 3);
- *“Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti”* (comma 11);
- *“Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* (comma 10).

A tale riguardo, si richiama anche quanto previsto dal comma 213 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/2012, n. 228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013) che recita: *“Al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, sono destinate alla medesima finalità, a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*. Tale dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2013 è stata poi ridotta di Euro 235 milioni dall'art. 18, comma 13, del D.L. 69 del 21 giugno 2013.

Nel comma 9 del citato articolo 34 decies viene posto un termine annuale per la conclusione della liquidazione. Come già rappresentato nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, si tratta, evidentemente, di un termine sollecitatorio e non perentorio considerato che con l'attivazione dei contenziosi da parte dei principali Contraenti affidatari della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, la conseguente soluzione di ogni correlata questione patrimoniale finalizzata alla conclusione della procedura liquidatoria non è nella disponibilità del Commissario Liquidatore ed il relativo contenzioso non può essere contenuto in un tempo definito.

E' di tutta evidenza come la procedura di liquidazione non possa essere chiusa stante la persistenza di cause esogene non definite, con una conseguente necessaria lettura del termine annuale di cui sopra in chiave ordinatoria. Ciò in ogni caso comporta per la liquidazione l'esigenza di svolgere ogni utile azione per pervenire alla sua sollecita conclusione, agendo con tempestività oggettivamente riscontrabile.

Del resto il procedimento relativo al riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 34 decies della Legge 221/2012, sopra richiamato, è stato chiesto solo dal Contraente affidatario dei servizi di Monitoraggio Ambientale (ATI – Fenice) il quale, dopo aver ricevuto la comunicazione di SdM del 2 marzo 2013 sull'intervenuta caducazione ex lege del contratto in essere – chiese, appunto, la corresponsione di tale indennizzo quantificato in Euro 1.156.465,63 avendo, detto Contraente, maturato corrispettivi complessivi per Euro 11.564.656,44. Come è stato riferito nei precedenti bilanci, la Società – ricevuta la richiesta da parte del Monitore Ambientale – svolse le relative verifiche ed inoltrò, tempestivamente nel settembre 2013, la documentazione di riferimento al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il procedimento disposto dalla disciplina speciale si è peraltro concluso solo dopo oltre due anni dal suo avvio, con il pagamento da parte del MIT, nel dicembre 2015, del su indicato indennizzo spettante al Monitore Ambientale.

## **2) Criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio**

Successivamente all'apertura della liquidazione sono state emanate apposite linee guida con provvedimento congiunto del MEF (Ministero Economia e Finanze) e del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) del 12 settembre 2013, inviato anche all'azionista di controllo Anas. Si riportano di seguito i contenuti del suddetto provvedimento:

- <<1. Le linee guida della liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. sono improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività, nell'ambito del Piano di liquidazione che sarà approvato ed eventualmente aggiornato dall'assemblea degli Azionisti ai sensi di legge.*
- 2. A decorrere dalla data di ricevimento del presente atto la società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, d'intesa con la propria controllante A.N.A.S. S.p.A., definisce, entro 30 giorni un apposito Programma, che concorrerà alla formazione del Piano di Liquidazione, per il passaggio del proprio personale ad A.N.A.S. S.p.A. o a sue società controllate. Trattandosi di trasferimenti infragruppo non operano i limiti di cui*

*agli articoli 9, commi 5 e 29, del decreto legge n. 78/2010 e art. 14, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.*

- 3. Al fine di preservare il valore dell'investimento effettuato nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto iscritto nell'attivo patrimoniale della Stretto di Messina S.p.A., nonché al fine del suo miglior realizzo, la società Stretto di Messina S.p.A. adotta idonee misure di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e amministrativa, contenuti multimediali, ecc.) assicurandone una adeguata strutturazione e classificazione nonché la loro concreta potenziale fruibilità.*
- 4. Stretto di Messina S.p.A. adotta le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi.>>.*

Anche sulla base di tali direttive, il Commissario Liquidatore ha predisposto il “Piano di Liquidazione” concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell’art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.

Si ricorda altresì che contestualmente ed in coerenza con il Piano di liquidazione il Commissario Liquidatore ha redatto, secondo quanto disposto dalle norme civilistiche e dal principio contabile “OIC 5 Bilanci di liquidazione”, il “Bilancio Iniziale di Liquidazione al 14 maggio 2013” che è stato inserito nel primo “Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013”, approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 giugno 2014.

Si rammenta inoltre che in sede di predisposizione del Piano e del Bilancio iniziale di liquidazione nonché dei bilanci intermedi di liquidazione degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016, il Commissario Liquidatore ha recepito assunzioni elaborate in continuità con le valutazioni degli Amministratori uscenti, contenuti sia nel Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 sia nel successivo Rendiconto sulla gestione ex art. 2487 bis C.C. al 14 maggio 2013, in ragione della condivisione sulle assunzioni stesse da parte del Commissario Liquidatore.

In particolare – tenuto anche conto degli approfondimenti svolti in materia dalla Società e già noti agli Azionisti – si è ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all’Investimento principale, per l’insorgenza di un diritto all’indennizzo in favore di SdM a seguito della caducazione ex lege del rapporto concessorio.

Infatti, anche in applicazione del principio di ragionevolezza deve ritenersi che l’obbligo indennitario di cui al comma 3 dell’art. 34 *decies* della Legge n. 221/2012 risulti applicabile a tutti i rapporti convenzionali e contrattuali facenti capo alla Società e travolti dall’applicazione della Legge. Si nutre il convincimento che SdM possa vantare, in conseguenza della perdita del rapporto di concessione, almeno un diritto all’indennizzo, in relazione agli investimenti effettuati, nella misura delle spese sostenute a vario titolo per la progettazione dell’Opera.

Sulla quantificazione e sulla richiesta di indennizzo da parte della Società si tratterà nei paragrafi successivi.

Si evidenzia inoltre che, sempre in continuità con le valutazioni effettuate in occasione del precedente bilancio, non si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori accantonamenti con riferimento all'eventuale insorgenza di altre passività connesse "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" dell'art. 34 decies L. n. 221/2012, commi 10 e 11, ciò in quanto ai sensi di Legge tali indennizzi debbono trovare tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa. Peraltro ciò ha avuto conferma nell'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante ai sensi di legge al Monitore ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015, di cui si è sopra ricordato.

A considerazioni sostanzialmente analoghe si deve pervenire, in via di principio, per tutte quelle eventuali pretese di carattere indennitario o risarcitorio che venissero avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere urbanistico o espropriativo, segnatamente in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati ad espropri ovvero alle procedure prodromiche alla dichiarazione di pubblica utilità che si sono dovute necessariamente interrompere a seguito della caducazione *ex lege* del rapporto di concessione.

In presenza di considerazioni diverse, stante la autonomia soggettiva della Società rispetto al Ministero Concedente, l'Amministrazione beneficerebbe di un ingiustificato arricchimento a danno della Società, da cui nascerebbe un correlato diritto indennitario in relazione della diminuzione patrimoniale subita (art. 2041 c.c.).

Infine si segnala che, con riferimento ai criteri di elaborazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017, i relativi documenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) sono stati redatti secondo i criteri di liquidazione facendo riferimento al Principio Contabile OIC 5 "Bilanci di liquidazione".

### **3) Rapporti informativi verso l'Organo di controllo ed Autorità Istituzionali - Controllo della Corte dei Conti**

Anche nel 2017 il Commissario Liquidatore ha reso informazioni ed aggiornamenti costanti al Collegio Sindacale tenendo con tale Organo di controllo incontri periodici e consegnando documentazione concernente le determinazioni adottate con procedura scritta, gli atti compiuti e quelli di programmata assunzione.

Inoltre, il Commissario Liquidatore ha relazionato sulla gestione liquidatoria annuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come richiamato in premessa, anche nel 2017 la Società ha dato riscontro a diverse richieste formulate dalla "Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato" della Corte di Conti (in breve CdC), indirizzate anche ai suoi Azionisti nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In esito alla propria indagine, nell'ottobre 2017 è stata emanata da parte della CdC la Relazione concernente "*Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.*", approvata con Deliberazione n. 14/2017/G del 24 ottobre 2017.

La Relazione della CdC del 24 ottobre 2017 tratta, in buona sostanza, le medesime questioni oggetto dell'indagine svolta nel 2016 e contenute nella precedente Relazione su *“La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina”* approvata con Deliberazione n. 17/2016/G del 28 dicembre 2016, allegata alla Relazione del 2017.

In tale Relazione viene, tra l'altro, affermato che *“La liquidazione della società resta, quindi, un tema in sostanziale sospensione, nell'attesa che si concluda il contenzioso che, in diverse sedi, la vede coinvolta. Al di là dell'eventualità che, inserendo nel bilancio finale della liquidazione i crediti oggetto di controversia, le domande riconvenzionali nei confronti delle parti private possano ritenersi preservate nella loro integrità in capo ai soci (anche se del caso con la cessione ad essi degli stessi crediti), la chiusura della vicenda liquidatoria risulterebbe agevolata da un intervento legislativo che, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso, si proponesse di definire tempi certi per la presentazione del bilancio finale, facendo comunque salva la tutela delle posizioni processuali di Stretto di Messina nei giudizi in cui la società è parte. Misure, in tal senso, potrebbero essere altresì adottate nel contesto delle norme secondarie sull'attuazione della liquidazione, ex art. 34-decies del d.l. n. 179/2012”*.

Nella parte conclusiva della Relazione viene evidenziato, tra l'altro, che *“Considerata l'assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni, è necessario procedere ad un ulteriore abbattimento dei costi societari. Infatti, l'onere per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni solo nel 2015, risulta ancora rilevante, essendosi attestata, per il 2016, sopra il milione e mezzo”* riportando in nota a piè di pagina che *“La concessionaria prevede per il 2017 costi di produzione per circa un milione”*. Tale previsione trova conferma nei dati del bilancio chiuso al 31.12.2017.

Si segnala inoltre che la Società, in data 9 ottobre 2017, ha inviato alla CdC una memoria nella quale viene, tra l'altro ribadito, come sin dall'apertura della liquidazione (maggio 2013) sono state poste in essere forti diminuzioni di spese tenendo conto che sussistevano, evidentemente, anche dopo la messa in liquidazione, attività ed impegni da definire e portare a termine, oltre a dover far fronte alle successive azioni giudiziarie. In tale contesto, nell'evolversi della procedura liquidatoria, le azioni compiute dalla liquidazione sono state di progressiva e costante riduzione dei costi societari. Anche per l'esercizio 2017 la Società ha dato attuazione ad ulteriori misure di riduzione dei costi, programmate in coordinamento con la controllante Anas S.p.A., come risulta dai dati del bilancio 2017 a confronto con quelli del bilancio precedente. Si evidenzia ancora che, da gennaio 2018, sono state attuate altre riduzioni.

#### **4) Contenzioso promosso dal Contraente Generale e dal PMC**

Facendo richiamo alle informative rese nei precedenti bilanci, si ricorda in breve che il Contraente Generale (CG) Eurolink S.c.p.A. e il Project Management Consultant (PMC) Parsons Transportation Group Inc hanno chiamato in causa la Società (SdM), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) dinanzi al Tribunale civile di Roma.

Riguardo al CG (affidatario per le attività di progettazione e costruzione, con qualsiasi mezzo, del Ponte sullo Stretto di Messina e dei relativi collegamenti ferroviari e stradali), esso ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia del recesso esercitato con nota del 10 novembre 2012, in eventuale disapplicazione dell'art. 1 del D.L. n. 187/2012, poi confluito nell'art. 34 decies del D.L. n. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012), previa eventuale sottoposizione di domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) o, in subordine, previa sottoposizione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. Come noto le disposizioni dell'art. 34decies, come già evidenziato, prevedono, tra l'altro, la corresponsione al Contraente Generale e al PMC di un indennizzo per la perdita del Contratto pari al 10 per cento del valore delle prestazioni effettuate, trattandosi quindi di importi nell'ordine di 8,5 milioni di euro per Eurolink e 1,9 milioni di euro per Parsons.

Il CG ha chiesto la condanna di SdM e delle altre Amministrazioni convenute (PCM e MIT), in solido tra loro e ciascuna per quanto di ragione, per i diritti contrattuali, ponendo ulteriori richieste di condanna della Società a titolo risarcitorio nonché altre domande articolate in via subordinata; la domanda di risarcimento è di circa 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita in giudizio nel luglio 2013, con richiesta di rigetto delle diverse domande avanzate dal CG, e presentando domanda riconvenzionale nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento, chiamando in giudizio MIT e PCM per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni del CG, nonché in via autonoma per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione.

Riguardo al PMC (affidatario per i servizi di Project Management Consulting), anch'esso ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma nel marzo 2014 articolando una serie di domande che, in massima sintesi, riguardano, in via principale, la richiesta di accertamento di risoluzione del Contratto per fatto e colpa di SdM, con conseguenti effetti risarcitori e, in via di subordine, la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 34 decies della Legge n. 221/2012 (Legge). Ciascuna domanda, ad eccezione di quella presentata in via di estremo subordine, è corredata dalla richiesta di preventiva disapplicazione, nella misura ritenuta necessaria, delle disposizioni previste nel D.L. n. 187/2012 come sostituito dalla Legge, ovvero dall'istanza di preventiva sottoposizione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla presunta lesività della Legge delle disposizioni del TFUE ovvero ancora previa sottoposizione di questione di legittimità costituzionale della Legge stessa.

La domanda di risarcimento è di circa 90 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita anche nel giudizio promosso da Parsons chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e a sua volta ha formulato domanda riconvenzionale per accertare la risoluzione del rapporto con il PMC – oltre a quella già chiesta del rapporto con il CG – con contestuale chiamata a garanzia e manleva della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture.

\* \* \* \* \*

In merito alle questioni sul contenzioso, deve tenersi conto che le azioni esercitate dalla Società a titolo risarcitorio a fronte dei comportamenti ritenuti illegittimi del CG e del PMC, nonché le domande in relazione al riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo di Legge, sono a tutela e beneficio dei suoi Azionisti, oltre che degli eventuali creditori della medesima. E quindi sono azioni strettamente necessarie e dovute al fine del rispetto delle regole generali in materia di liquidazione di società di capitali.

Di conseguenza è risultato doveroso da parte della gestione liquidatoria assumere tutte le iniziative anche giudiziarie, a tutela del patrimonio della Società, oltre che svolgere un'ampia difesa della costituzionalità delle disposizioni di legge 221/2012, e resistere al contempo alle pretese del CG e delle altre controparti.

In tal senso peraltro si esprime lo stesso Provvedimento Interministeriale del 12.09.2013, con cui sono state emanate le linee guida della liquidazione e segnatamente il punto 4 che recita "*Stretto di Messina S.p.A. adotta le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi*".

\* \* \* \* \*

Per quanto riguarda lo svolgimento delle due cause promosse rispettivamente da Eurolink e Parsons, riunite in un unico processo pendente in primo grado davanti al Tribunale civile di Roma, si ricorda che nel 2015 si è tenuta l'udienza di prima comparizione e successivamente si sono tenute le udienze istruttorie con assegnazione di termini alle parti per depositare memorie e controdeduzioni.

Nel corso del 2017 si è svolta presso la Corte di Cassazione la trattazione della questione sulla giurisdizione che la Società aveva sottoposto, nell'ottobre 2016, presentando ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per accertare se la causa andasse trattata dal Tribunale civile o dal Tar del Lazio.

Si ricorda, infatti, che - come già esposto nei precedenti bilanci - era ancora pendente il giudizio promosso, nel gennaio 2013 e mai rinunciato, dal Contraente Generale dinanzi al TAR del Lazio, per chiedere l'annullamento degli atti emanati da SdM in esecuzione delle norme di cui all'art. 34 decies della Legge 221/2012.

Si era quindi reso necessario dirimere in via definitiva il riparto di giurisdizione in presenza dei due giudizi aventi medesime parti principali e materia del contendere.

La questione è stata risolta, nel gennaio 2018, dalla Suprema Corte con ordinanza che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, compensando le spese tra le parti considerata la complessità delle questioni trattate.

Secondo la Cassazione gli atti assunti dalla società Stretto di Messina in attuazione dell'art. 34 decies della Legge 221/2012 si collocano nell'alveo di un rapporto paritetico tra privati. Di conseguenza le domande oggetto del predetto contenzioso rimangono incardinate dinanzi al Tribunale Civile che, secondo le norme processuali, riprenderà l'esame del giudizio. A tale riguardo si segnala che la causa è stata già riassunta dalle controparti e si è in attesa della fissazione della nuova udienza dinanzi al Tribunale.

In merito si ricorda che la causa è stata presa in decisione e si è in attesa delle determinazioni che il Collegio vorrà assumere.. Non è possibile effettuare previsioni in ordine alla durata della controversia in quanto risultano connesse alle decisioni che il Giudice assumerà nel merito anche, eventualmente, in ordine alle diverse questioni pregiudiziali poste dalle parti e tra queste le diverse questioni di costituzionalità e di compatibilità comunitaria delle norme dell'art. 34 decies oggetto di contestazione.

**5) Costi di investimento dell'Opera e richiesta di indennizzo ex art. 34-decies Legge 221/2012**

Ferme restando le informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda che nel Piano di Liquidazione e nel Bilancio Iniziale di Liquidazione, così come nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, il Commissario Liquidatore ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale, ciò in quanto SdM ritiene, sulla base di adeguati approfondimenti, comunque di aver diritto all'indennizzo per le prestazioni rese per la progettazione dell' Opera, e di ogni attività ad essa correlata, anche ai sensi dell'art. 34decies della legge 221/2012.

Si rammenta che il rapporto concessorio con il MIT è basato sulla Convenzione stipulata, ai sensi della legge 1158/1971 (e s.m.i.), in data 30 dicembre 2003, all'indomani dell'approvazione del Progetto Preliminare dell'Opera da parte del CIPE con delibera n. 66 del 1° agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 257) recante "Primo programma delle opere strategiche – Legge n. 443/2001 – Ponte sullo stretto di Messina".

Detta Convenzione del 2003, integrata con un primo Addendum del 25 febbraio 2004, è stata aggiornata con un Atto Aggiuntivo sottoscritto il 30 novembre 2009 – corredato dal nuovo Piano economico finanziario dell'Opera che aggiornava quello allegato alla Convenzione del 30 dicembre 2003 – che è stato approvato con legge (art. 2, comma 205, Legge 23/12/2009 n. 191).

Anche qualora il citato art. 34-*decies* fosse dichiarato illegittimo per una pronuncia di incostituzionalità o per effetti equivalenti si dovrebbe comunque applicare il sistema di «garanzie» economico-finanziarie stabilite dalla Convenzione del 2003 (e s.m.i.) tra la Società e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poi caducata dall' 34-*decies*, e tra queste le disposizioni di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 ora abrogato) disciplinante i casi di risoluzione del rapporto di concessione e di revoca della concessione "*per motivi di pubblico interesse*". Da ultimo sarebbero azionabili le tutele di cui all'art. 2041 del codice civile in tema di ingiustificato arricchimento, come ricordato.

L'indennizzo dovrà pertanto essere quantificato, tenendo in debita considerazione che in proposito:

- il comma 3 dell'art. 34 decies stabilisce che tale indennizzo sia "costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite, maggiorato del 10 per cento";

- SdM, in adempimento degli obblighi di Convenzione, ha svolto al proprio interno la progettazione di massima e preliminare ed ha altresì acquisito, facendole proprie, da terzi attività progettuali inerenti l'Opera da realizzare, nonché attività di studio finalizzate alla progettazione dell'Opera;
- a SdM spetterà il pagamento di un indennizzo per tali attività (comprensivo della maggiorazione del 10%), in quanto svolte dalla Società in adempimento degli obblighi di convenzione e non più fruibili in conseguenza della caducazione *ex lege* della concessione.

In relazione a quanto precede, con lettera del 14 novembre 2013 la Società – facendo seguito ad una nota del 4 aprile 2013 inviata al MEF e al MIT – ha rinnovato la richiesta di indennizzo trasmettendo a tali Amministrazioni una nota sul “Riepilogo Costi Progetto dell'Opera” ed indicando l'importo dell'investimento principale. In particolare, è stato rappresentato che:

- l'importo maturato da SdM risulta pari ad € 312.355.662,89;
- in linea con le previsioni dell'art. 34-*decies* della Legge 221/2012, a tale somma deve essere aggiunto un ulteriore indennizzo del 10% delle prestazioni rese, pari all'importo di € 31.235.566,29, decurtando poi le quote di contributi a vario titolo già erogate pari a € 17.840.568,99 (di cui € 12.676.000,00 quota contributo in conto impianti ex D.L. 78/2009 ed € 5.164.568,99 contributo per costi di ricerca ex L. 67/1988);
- pertanto, a fronte dell'attività svolta da SdM, quale Concessionaria di Stato, in relazione ai correlati oneri sostenuti per lo sviluppo del progetto definitivo dell'opera di attraversamento stabile tra Sicilia e il continente (Ponte sullo Stretto), l'importo complessivo del corrispettivo ammonta ad € 325.750.660,19;
- ovviamente tale importo andrà adeguato in relazione alle successive spese che la Società dovrà sostenere in conseguenza della intervenuta caducazione del rapporto di concessione, segnatamente per quegli importi che dovranno essere riconosciuti a titolo di indennizzo o risarcimento.

Come riferito nei precedenti bilanci, si ricorda che in riscontro alla citata lettera di SdM nel febbraio 2014 sono pervenute due lettere, la prima a firma congiunta dei Capi di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell'Economia, la seconda da parte del Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizzate per conoscenza, oltre che al Presidente del Collegio Sindacale di SdM, anche a tutti gli Azionisti ed al Presidente del Collegio Sindacale di ANAS. In entrambe dette lettere, vengono espresse diverse argomentazioni per concludere, sostanzialmente, che:

- SdM debba essere ritenuta esclusa da qualunque pretesa indennizzatoria;
- ove si riconoscesse l'indennizzo di cui si tratta, si avrebbe di fatto una mera duplicazione di costi con ulteriore aggravio sui saldi di finanza pubblica;
- SdM non sia legittimata a chiamare in garanzia e manleva le stesse pubbliche Amministrazioni così come peraltro avvenuto in sede di costituzione nel giudizio promosso da Eurolink innanzi al Tribunale di Roma.

In relazione alle affermazioni contenute nelle lettere delle Amministrazioni, SdM ha svolto approfondimenti per analizzare quanto in esse asserito. Al riguardo sono stati resi diversi pareri in funzione delle rilevanti e complesse tematiche sopra descritte – già resi disponibili agli Azionisti – nei quali sono stati esaminati in modo esteso, puntuale ed articolato tutti i profili della situazione societaria.

In estrema sintesi, a seguito degli approfondimenti svolti con ampie analisi sulle disposizioni contenute nell'art. 34 *decies* della Legge 221/2012 e su ogni aspetto di rilievo, anche con riferimento a quanto asserito nelle lettere del febbraio 2014 delle Amministrazioni sopra indicate, può pervenirsi alle seguenti conclusioni:

- ❖ l'interpretazione dell'Art. 34-*decies* – sia letterale sia sistematica, conforme ai principi costituzionali e coerente con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228 – è nel senso che lo speciale indennizzo ivi previsto, pari all'importo delle prestazioni rese per la realizzazione del Ponte (al netto di quanto già percepito) incrementato del 10%, si applichi anche in favore di SdM, in relazione alla caducazione degli atti di concessione;
- ❖ la connessa pretesa creditoria di SdM – soggetto distinto sia dai suoi soci sia dal Ministero concedente e che delle sue obbligazioni deve rispondere verso i terzi con il proprio patrimonio – non genera, per la finanza pubblica, alcuna “duplicazione” di costi;
- ❖ la liquidazione di SdM, fatte salve le disposizioni legislative d'ordine coercitivo coordinate alla voluta liquidazione della Società e alla nomina *ex auctoritate* del suo liquidatore, non è regolata da precetti che ne alterino la natura, l'assetto disciplinare e le finalità, che restano quelle di un'ordinaria liquidazione di una società di capitali;
- ❖ di conseguenza, risulta corretto e doveroso adottare tutte le iniziative, anche giudiziarie, a tutela del patrimonio della stessa SdM. E risulta corretto, sul piano delle rappresentazioni bilancistiche della liquidazione della Società, considerare, anche alla luce dell'Art. 34-*decies*, interamente recuperabile il valore di carico degli investimenti nel Progetto.

A tale riguardo, facendo richiamo a quanto esposto nel paragrafo 4) sul contenzioso, ed in particolare sulla richiesta formulata da SdM di accertamento del proprio diritto di indennizzo nei confronti dello Stato, va rilevato che la società Stretto di Messina è soggetto giuridico distinto sia dalle Amministrazioni interessate sia dai suoi Soci anche pubblici, non sussistendo “confusione di ruoli”. Sul punto si evidenzia come la costituzione di un soggetto nella forma di società per azioni, ancorché per la realizzazione di un'opera pubblica in regime di concessione, non può comportare il venir meno dei principi disciplinati dalle norme di natura privatistica sulle società di capitali anche in materia di liquidazione, di responsabilità e di tutela dell'affidamento di terzi contraenti. Il rapporto tra la società e i suoi azionisti pubblici, nonché le pubbliche amministrazioni vigilanti, è di piena autonomia dovendo la stessa Società quindi “agire” nel proprio contesto civilistico sia prima che dopo la messa in liquidazione (cfr. Cassazione Sez. I, n. 3196, del 07/02/2017).

## **6) Operazioni liquidatorie nella disponibilità di SdM**

### **6a) Personale e uffici**

Riguardo agli aspetti organizzativi ed in relazione al quadro normativo di riferimento, anche nel corso del 2017 si è proseguito nella rimodulazione delle risorse che operano in distacco temporaneo per la liquidazione. Si ricorda al riguardo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dalle sopra richiamate linee guida MEF-MIT, la Società non ha più personale dipendente.

Al 31 dicembre 2017 le risorse in distacco risultano 4 ed ulteriori 6 utilizzate in misura limitata. Si segnala peraltro che, a partire dal mese di gennaio 2018, sono stati posti in essere provvedimenti di rimodulazione riducendo le percentuali delle assegnazioni parziali.

Anche per le spese generali e di struttura sono state effettuate economie ed in particolare sono stati ulteriormente ridotti gli spazi utilizzati per gli uffici, sublocati dalla controllante Anas nell'edificio di via Marsala n. 27 Roma.

### **6b) Crediti fiscali**

Nel corso dell'esercizio 2017 è proseguita l'attività di recupero dei crediti fiscali vantati dalla Società, relativi ad imposte dirette e indirette a suo tempo chieste a rimborso. In merito si richiamano i seguenti crediti definiti nel corso dell'esercizio:

- IRES per mancata deduzione IRAP relativa alle spese di personale dipendente per l'esercizio 2011 per €/migliaia 17 comprensivi di interessi;
- Interessi su IRES per mancata deduzione IRAP relativa alle spese di personale dipendente per gli esercizi dal 2007 al 2010 per €/migliaia 3;
- IVA esercizio 2015 per €/migliaia 273 comprensivi di interessi;
- IVA esercizio 2016 per €/migliaia 86 comprensivi di interessi.

Si riferisce inoltre che nel mese di dicembre è pervenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate la richiesta di documentazione nell'ambito dell'istruttoria riferita al rimborso IRES per l'anno 2012 dell'importo di Euro 785.998,00, oltre interessi, a suo tempo chiesto dalla Società in sede di presentazione della dichiarazione fiscale UNICO 2013. Al riguardo, la Società ha provveduto a raccogliere tutta la documentazione richiesta, provvedendo a consegnarla, nel mese di gennaio 2018, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. Il relativo rimborso non è ancora intervenuto.

### **6c) Contributi pubblici**

Nel richiamare le informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda che SdM è assegnataria di contributi pubblici relativi all'Opera.

#### **6c-1) Contributo per le attività di progettazione preliminare**

Come già reso noto nelle relazioni sui precedenti bilanci, si tratta del contributo quindicennale assegnato a SdM in data 23 dicembre 2004 con decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la progettazione preliminare dell'Opera, per un importo complessivo di Euro 20.658 migliaia, la cui erogazione ad oggi non ha ancora avuto luogo. Non è stato ancora emesso il Decreto Interministeriale di autorizzazione per l'erogazione, sollecitato più volte da SdM.

Ancorché non vi siano nuovi elementi nel presente esercizio si ritiene utile ricordare che all'apertura della liquidazione, la Società, nell'agosto 2013, ha nuovamente chiesto al MIT ed al MEF l'emissione del citato Decreto Interministeriale per ottenere l'erogazione del predetto contributo, mai revocato, e ciò, come argomentato al precedente paragrafo 5), a tutela del patrimonio sociale. Si fa presente al riguardo che le somme richieste a tale titolo costituiscono una parte dell'indennizzo complessivamente chiesto da SdM al MIT, di cui si è trattato nel medesimo paragrafo 5).

#### 6c-2) Contributo in conto impianti – Delibera CIPE 6/2012

Come già reso noto nelle relazioni sui precedenti bilanci, si tratta del contributo in conto impianti a suo tempo assegnato per legge a SdM (articolo 4, comma 4-quater del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009) e ripartito in quote annuali dal CIPE con delibera n. 102 del 6 novembre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010). Dopo l'erogazione della prima quota annua relativa al 2009, intervenuta a novembre 2010, SdM non ha ricevuto le ulteriori quote maturate (già determinate in via programmatica dalla citata delibera CIPE 102/2009) a seguito delle riduzioni stabilite dal CIPE con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2012).

Si ricorda inoltre che SdM – in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a doverosa salvaguardia del patrimonio sociale nonché degli azionisti e dei terzi creditori – ha presentato, il 9 agosto 2012, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso detta deliberazione CIPE n. 6/2012.

Nel febbraio 2015 è stato notificato alla Società, con nota del MIT, il decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel novembre 2014, che, sulla base del previsto parere del Consiglio di Stato, ha respinto il Ricorso Straordinario. Si evidenzia che la pronuncia è intervenuta decorsi oltre due anni dalla presentazione del ricorso e successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 34 decies della Legge 221/2012, che hanno comportato, per sopravvenuto evento non dipendente dalla Società, l'interruzione del programma di realizzazione dell'Opera.

#### **6d) Reti di Monitoraggio Ambientale**

Nel richiamare le informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda in breve che in conseguenza dell'intervenuta caducazione di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla Società, nel marzo 2013 si è proceduto ad interrompere, ai sensi dell'art. 34decies della legge 221/2012, ogni attività e prestazione prevista dal programma concessorio di realizzazione dell'Opera. In tale contesto è stata, tra l'altro, interrotta da parte del Monitore Ambientale ATI-Fenice (di cui si è trattato nei paragrafi 1 e 2) la gestione delle due Reti di Monitoraggio Ambientale in area vasta, che erano state a suo tempo realizzate – l'una in Calabria e l'altra in Sicilia – in funzione della conoscenza e controllo del territorio interessato dagli effetti della realizzazione del Ponte sullo Stretto. In conseguenza le strumentazioni di misurazione sono state disattivate e/o parzialmente smontate, lasciando in sito i pozzetti attrezzati.

In relazione a quanto precede, dopo lo scambio di diversa corrispondenza, intercorsa nel 2014, con il già Concedente MIT per acquisire opportune indicazioni in merito alla destinazione finale delle predette Reti, il MIT ha chiesto alla Società di attivarsi per effettuare verifiche volte a porre in essere trasferimenti a titolo oneroso delle relative apparecchiature tecniche.

Pertanto nel corso 2015, in coerenza con le direttive impartite dal MIT, la Società ha proceduto alla dismissione delle Reti ed effettuato verifiche e valutazioni acquisendo, tra l'altro, una relazione peritale sulla strumentazione e sulle apparecchiature usate.

In tale contesto, nel corso del 2016, sono stati, quindi, effettuati diversi trasferimenti degli apparati usati per monitoraggio ambientale, previo svolgimento di una "procedura di vendita di beni mobili" di cui la Società ha dato pubblicità anche nel proprio sito internet.

Le cessioni sono state formalizzate con imprese specializzate nel settore e, per alcuni apparati, con la controllante Anas che aveva necessità di acquisire specifiche strumentazioni.

Si segnala inoltre che la Società ha provveduto ad effettuare alcuni trasferimenti ad Istituti Pubblici in considerazione e per lo svolgimento da parte degli stessi di attività di carattere scientifico e di pubblico interesse, e segnatamente all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nonché all'Istituto di Scienze Marine – Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR).

Si riferisce che nel corso dell'esercizio 2017 sono state completate tutte le operazioni di dismissione degli apparati (manufatti e beni mobili) che facevano parte delle "Reti di Monitoraggio Ambientale" costituite nel 2006, nell'ambito delle attività previste per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, dando attuazione alle ultime consegne delle apparecchiature cedute alla controllante Anas - Direzione Regionale per la Sicilia.

#### **6e) Vincoli preordinati agli espropri**

Facendo richiamo alle informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda in breve che con l'approvazione del progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina, intervenuta con la delibera CIPE del 1° agosto 2003, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2003, n. 257) gli immobili sui cui era stata localizzata l'opera sono stati assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (e s.m.i.). Con la successiva delibera CIPE del 30 settembre 2008, n. 91, (Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008, n. 258), ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 327/2001 (e s.m.i.) e dell'art. 165 del d.lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), è stato reiterato detto vincolo.

Successivamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, ai sensi di legge, si è a suo tempo provveduto ad informare i proprietari degli immobili interessati dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera per i conseguenti atti espropriativi.

In relazione a quanto precede la Società – nel frattempo posta in liquidazione – nel gennaio 2014, ha quindi rappresentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la situazione concernente i vincoli preordinati all'esproprio a suo tempo imposti, evidenziando come, in conseguenza della caducazione *ex lege* del rapporto di concessione, la statuizione della delibera CIPE n. 91/2008 che demandava a SdM gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, sia venuta meno, ferma restando la completa estraneità di SdM da ogni altra conseguenza patrimonialmente rilevante, connessa alla intervenuta risalente localizzazione dell'opera.

Pertanto, SdM non ritiene di dovere sostenere eventuali passività derivanti da pretese avanzate da terzi relative ai vincoli preordinati all'esproprio così come per quanto attiene alle pretese giudiziarie pervenute dagli ex principali Contraenti di cui si è trattato nei paragrafi sui rispettivi argomenti, in quanto necessariamente a carico dello Stato ai sensi dell'art. 34 decies Legge 221/2012. Ne è confermata l'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015, di cui si è trattato nei paragrafi 1 e 2.

Al riguardo si precisa altresì che non è intervenuta alcuna assegnazione di risorse pubbliche a tale titolo alla "Stretto di Messina S.p.A." e che la Società stessa non ha ricevuto alcun importo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o da altra Amministrazione, per far fronte ad eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari interessati dalla reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree interessate dalle attività di realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Inoltre si conferma che non è stata avviata alcuna procedura di esproprio delle aree oggetto del programma di realizzazione del "Ponte sullo Stretto di Messina".

Peraltro, in relazione al vincolo reiterato di cui si tratta, sono stati promossi due giudizi innanzi al Tribunale di Messina:

- 1) R.G. 593/11, ricorrente Calì ed altri, contro SdM per liquidazione indennizzo da reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. La CTU ha stabilito in € 204.801,24 la misura dell'indennizzo.

La Società ha contestato la fondatezza della pretesa attorea.

In data 5 agosto 2016 è stata notificata a SdM la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina che ha condannato SdM a corrispondere alla parte attrice, a titolo di indennizzo ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001, l'importo di Euro 238.000, oltre gli interessi legali su tale somma, dalla scadenza di ciascun anno di reiterazione del vincolo sino al soddisfo.

SdM - ravvisandone i motivi - ha impugnato la Sentenza presentando ricorso per Cassazione ritenendo che la pronuncia stessa sia fondata su una erronea interpretazione delle previsioni di cui all'art. 39 del T.U. 327/2001.

Nel contempo si è ritenuto opportuno formulare istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata alla Corte d'Appello di Messina ai sensi dell'art. 373 del c.p.c., al fine di non vedere eventualmente pregiudicati gli esiti favorevoli del ricorso proposto in Cassazione.

Poiché l'istanza di sospensione è stata respinta, SdM ha dovuto ottemperare al pagamento che è stato effettuato in data 1° agosto 2017 versando l'importo di Euro 216.609,68, al netto della ritenuta del 20% di legge di Euro 50.255,24, in favore dei quattro ricorrenti a ciascuno per la propria quota.

- 2) R.G. 548/13, ricorrente De Domenico, contro SdM per liquidazione indennizzo da reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. La CTU ha stabilito in € 211.048,00 la misura dell'indennizzo.

La Società ha contestato la fondatezza della pretesa attorea ed ha chiamato in giudizio in garanzia la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIT e il MEF.

Successivamente all'udienza collegiale del 10 luglio 2017, la causa è stata decisa con sentenza 936/2017 del 25 settembre 2017.

La Società è stata condannata al pagamento dell'indennizzo calcolato in circa euro 20.000, oltre spese legali (in linea con il calcolo del Consulente Tecnico di Parte di SdM). Non è stata accolta la richiesta di accertare la legittimazione passiva del Ministero Concedente. In relazione alla modestia non si è ritenuto opportuno promuovere il ricorso per Cassazione.

Delle cause suddette sono state rese informative all'ex Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e saranno resi i relativi aggiornamenti.

Si evidenzia infatti che, così come operato con la chiamata in garanzia effettuata dalla Società nel giudizio De Domenico con riguardo alle Amministrazioni interessate, si ritiene che ogni onere conseguente ad eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari delle aree gravate dal rinnovo dei vincoli, debba essere a carico del Ministero Concedente, del MEF o della Presidenza in conseguenza dell'intervenuta caducazione operata per legge del rapporto di concessione e di convenzione, e della conseguente istituzione dell'apposito Fondo all'uopo istituito dall'art. 34decies, comma 10, della legge 221/2012, ovvero al rapporto di concessione, ed in ultimo all'indennizzo di cui al 2041 del codice civile.

Analoga posizione è stata assunta dalla Società nei confronti delle richieste di n. 34 ditte proprietarie – formulate tramite unica diffida legale del 1° agosto 2014, indirizzata anche al MIT – per la corresponsione dell'indennità in dipendenza della reiterazione del suddetto vincolo preordinato all'esproprio. Peraltro tale atto di diffida, allo stato, non risulta aver avuto seguito.

#### **6f) Variante di Cannitello**

Facendo richiamo alle informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda in breve che - in linea con le indicazioni del MIT del febbraio 2014, riferite al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, di concludere l'intervento della Variante di Cannitello dotato di copertura finanziaria, saldando le spettanze maturate dagli affidatari - la Società ha quindi proceduto ad eseguire le attività di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori della "Variante ferroviaria di Cannitello", realizzati, ed ultimati nel 2012, dal Contraente Generale Eurolink, affidatario dell'Opera.

Completate tutte le attività di collaudo, nel gennaio 2015 è stata avviata - previa sottoposizione al MIT - la procedura di Accordo Bonario prevista dagli atti contrattuali stipulati con il Contraente Generale, in quanto quest'ultimo aveva firmato l'atto di collaudo con riserva. Detta procedura si è conclusa - una volta acquisito il previsto parere positivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti reso nel gennaio 2016 - con la sottoscrizione in data 3 marzo 2016 del "Verbale di Accordo Bonario" tra SdM e il Contraente Generale Eurolink. In attuazione di quanto previsto con detto Accordo Bonario, SdM, in data 16 maggio 2016, ha quindi provveduto al pagamento, su presentazione della relativa fattura di Eurolink, dell'importo complessivo di Euro 1.619.084,67.

A seguito della definizione delle riserve del CG relativamente alla "Variante ferroviaria di Cannitello", SdM ed il PMC Parsons Transportation Group Inc hanno sottoscritto in data 26 maggio 2016 un Atto Ricognitivo Transattivo a completamento e definitivo riconoscimento dei corrispettivi maturati dallo stesso PMC, e non corrisposti, a fronte delle prestazioni rese in relazione ai lavori della Variante stessa. In attuazione di quanto previsto dal predetto Atto ricognitivo, SdM ha provveduto, in data 27 luglio 2016, al pagamento, su presentazione della relativa fattura di Parsons, dell'importo complessivo di Euro 104.000,78.

Di tutto quanto precede si è provveduto a relazionare il MIT anche ai fini del completamento delle rendicontazioni dei costi sostenuti per la realizzazione della "Variante ferroviaria di Cannitello" la cui copertura finanziaria è stata a suo tempo prevista dal CIPE con la delibera CIPE n. 83 del 29/3/2006.

Si rammenta al riguardo che con detta delibera CIPE è stata disposta sia l'approvazione del progetto definitivo della "Variante ferroviaria di Cannitello" redatto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (all'epoca soggetto aggiudicatore, poi sostituito da SdM su delibera del CIPE n. 77 del 31/7/2009) sia l'assegnazione di un contributo annuo di Euro 1,699 milioni (per un totale di Euro 25,485 milioni al lordo degli interessi) per quindici anni (dal 2007 al 2021), suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari ad Euro 19 milioni, corrispondente alla previsione iniziale dei costi di realizzazione della Variante.

Successivamente con la delibera CIPE n. 121 del 17/12/2009 è stato elevato il limite di spesa previsto per la realizzazione della Variante ad Euro 26 milioni (esclusi gli interessi), garantendo la copertura del finanziamento dell'opera con assegnazione a SdM di ulteriori Euro 7 milioni mediante imputazione alle risorse del FAS (ora FSC: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) definendo in Euro 23 milioni il costo di esecuzione della Variante ed in Euro 3 milioni i costi di progettazione e di allaccio da effettuare a cura di RFI. Tale ulteriore stanziamento di Euro 7 milioni è stato confermato dal CIPE con successiva delibera n. 6 del 20.1.2012.

Per quanto riguarda l'erogazione del contributo si ricorda che, a seguito della messa in liquidazione della Società, il MIT, nel novembre 2014, ha comunicato – tenuto conto del parere espresso dal Dipartimento del Tesoro del MEF e considerato che dall'operazione in

questione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente – il proprio assenso alla variazione del piano di erogazione diretta, prescrivendone il versamento su base pluriennale, anno per anno, in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati in bilancio.

In attuazione di quanto sopra, si riferisce che, alla data del 31 dicembre 2017, a fronte delle n. 7 rendicontazioni dei costi presentate dalla Società per l'importo complessivo di € 20.393.584,77, il MIT ha erogato a SdM l'importo di € 18.689.000,00 corrispondente a n. 11 quote annuali, e precisamente dal 2007 al 2017, di € 1.699.000,00 ciascuna, come previsto dalla delibera CIPE 83/2006.

Per quanto attiene alla quota residua di contributo non ancora erogata per € 1.704.584,77, occorre tener presente che una parte di tale quota dovrà essere erogata mediante assegnazione di un ulteriore contributo specifico da parte del MIT. Ciò in quanto la delibera CIPE n. 28 del 1° agosto 2014 ha destinato il contributo di 7 milioni di euro di cui alla Delibera CIPE n. 121/2009 a "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." che, come riferito nei precedenti bilanci, è stata individuata quale nuovo soggetto aggiudicatore - in sostituzione di SdM - per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale (mascheramento della galleria artificiale e realizzazione del Lungomare di Cannitello) connesse con la Variante di Cannitello. Tali risorse erano state in precedenza attribuite alla Stretto di Messina S.p.A. che ha realizzato la Variante stessa. Sono quindi in corso contatti con il MIT per lo svolgimento dell'istruttoria al fine di pervenire all'assegnazione da parte del CIPE delle risorse necessarie per la totale copertura dei costi sostenuti da SdM per la realizzazione della Variante.

#### **7) Attività in conformità a normative di interesse (compliance aziendale)**

Nel corso del 2017 la Società ha posto in essere attività e adempimenti volti a prevenire i rischi di non conformità dell'attività aziendale a disposizioni di legge, regolamenti e codici di comportamento.

Riguardo all'Internal Auditing, il Responsabile ha svolto le attività previste nel piano 2017, approvato dal Commissario Liquidatore nel marzo 2017.

Per quanto attiene alle attività dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001– la cui istituzione è stata deliberata da SdM dal 2004 così come l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" e del Codice Etico – si segnala il componente unico ha effettuato specifici monitoraggi su aree sensibili avvalendosi dei contributi professionali dei responsabili rimasti ad operare per la liquidazione. Si evidenzia che non sono pervenute all'Organismo di Vigilanza segnalazioni relative alla commissione od al ragionevole pericolo di commissione di reati o di comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione delle indicazioni e dei principi contenuti nel "Modello ex D. Lgs. 231/2001".

Nel 2017 sono state inoltre svolte dal “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” (DP) verifiche sul processo di predisposizione del bilancio. In merito, il DP ha reso, nell’ambito dei propri compiti, l’attestazione – unitamente al Commissario Liquidatore – sull’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso dell’esercizio cui si riferiscono i documenti, sulla corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e sulla loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

In materia sia di trasparenza che di anticorruzione sono stati posti in essere, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, gli adempimenti previsti delle norme di riferimento (Legge 190/2012; D. Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2013; D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014; Legge 90/2015; D.Lgs. 97/2016; D.Lgs. 100/2017) nonché da comunicazioni e delibere dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC). Si è provveduto ad aggiornare il sito internet della Società in cui è attiva la sezione “Amministrazione/Società Trasparente”, con sottosezioni nelle quali sono pubblicati dati e informazioni societarie, ivi compreso il documento concernente le misure di prevenzione della corruzione che recepisce anche i contenuti del programma per la trasparenza e l’Integrità.

Con riferimento alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società – pur non avendo personale dipendente – ha posto in essere alcuni provvedimenti, con la redazione, in particolare, del Documento di Valutazione dei Rischi, a cura del Responsabile del “Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi” ex D.Lgs. 81/2008.

Gli strumenti di controllo sopra richiamati - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dello stato di liquidazione della Società - risultano coerenti anche con quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. decreto “Madia”) in merito ai principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico (v. art. 6).

## **8) Informazioni concernenti le operazioni intrattenute con le parti correlate**

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2428, comma III, punto 2 del Codice civile, si evidenziano qui di seguito i rapporti intrattenuti, nel corso del 2017, con le imprese controllate, collegate, controllanti e con imprese sottoposte al controllo di quest’ultime, nonché con altri azionisti e società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Parti correlate	Al 31/12/2017		2017	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
ANAS S.p.A.	20	1.151	579	0
Ferservizi S.p.A.	0	6	6	0
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	0	0	9	0
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>1.157</b>	<b>594</b>	<b>0</b>

Relativamente ai rapporti con la Società controllante Anas S.p.A. si evidenzia che:

- i crediti (€ migliaia 20) sono relativi alla cessione delle apparecchiature di rilevamento dati, facenti parte delle Reti di Monitoraggio Ambientale utilizzate nell'ambito delle attività previste per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;
- i debiti sono costituiti da:
  - fatture ricevute per la sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 8);
  - fatture da ricevere per le attività svolte per la risoluzione delle interferenze tra la realizzazione delle opere Ponte e le opere previste nel DG87 6° Macrolotto Salerno-Reggio (€/migliaia 1.029), per prestazioni di personale distaccato presso SdM nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre (€/migliaia 111) e per la quota dell'esercizio per l'utilizzo dei beni di proprietà ANAS (€/migliaia 3);
- i costi sono relativi alla sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 96), all'addebito di costi per il personale distaccato presso SdM (€/migliaia 473), alla quota di competenza dell'esercizio delle commissioni sulle obbligazioni rilasciate a garanzia di rimborso IVA (€/migliaia 7) e alla quota dell'esercizio per l'utilizzo dei beni di proprietà Anas (€/migliaia 3).

Relativamente ai rapporti con la Ferservizi S.p.A., Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si evidenzia che i debiti ed il relativo costo si riferiscono all'emolumento reversibile dovuto per la carica di Sindaco effettivo ricoperta da un dirigente Ferservizi nel corso dell'esercizio 2017 (periodo 05/06 – 31/12: €/migliaia 6).

Relativamente ai rapporti con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., azionista della Società nonché Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si evidenzia che il costo si riferisce all'emolumento reversibile dovuto per la carica di Sindaco effettivo ricoperta da un dirigente RFI nel corso dell'esercizio 2017 (periodo 01/01 – 04/06: €/migliaia 9).

## **9) Altre informazioni**

Anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2428, comma III e IV del Codice civile, si evidenzia quanto segue:

- nel corso del 2017 non sono stati sostenuti costi per le attività di ricerca e sviluppo;
- la Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione:
  - non possiede azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
  - nel corso del 2017 non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
  - non ha utilizzato strumenti finanziari;
  - non ha istituito sedi secondarie.

La liquidazione ex lege della Stretto di Messina S.p.A. è stata assegnata – sempre in attuazione di specifiche norme di legge – ad un Commissario Liquidatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio Sindacale – organo che permane nel corso della liquidazione – esercita l'attività di controllo di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Al riguardo si precisa che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, è stata deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 5 giugno 2017 anche nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

La società di revisione esercita invece le attività di revisione legale dei conti di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Le informazioni relative alla composizione e alla durata degli "Organi sociali" sono riportate nel paragrafo iniziale cui si rinvia.

#### **10) Informativa ai sensi degli articoli 2497 bis e ter del Codice civile**

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi degli articoli 2497 bis, comma 5, e 2497 ter del Codice civile, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da Anas S.p.A., anche in considerazione delle linee guida emanate dal MEF e dal MIT con atto del 12 settembre 2013, e che le stesse non hanno comportato influenza rilevante sulle decisioni adottate dalla Società nella gestione dell'attività svolta nel corso del 2017.

#### **11) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Successivamente al 31 dicembre 2017 si segnala, come già illustrato nella precedente trattazione sul contenzioso promosso da Eurolink e Parsons, la pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta nel mese di gennaio 2018, sulla questione della giurisdizione per accertare se la causa andasse trattata dal Tribunale civile o dal Tar del Lazio. Si ricorda, infatti, che era ancora pendente il giudizio promosso, nel gennaio 2013, dal Contraente Generale dinanzi al TAR del Lazio, e mai rinunciato, avente medesima materia del contendere della causa pendente dinanzi al Tribunale civile.

La pronuncia della Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario ritenendo che gli atti assunti dalla società Stretto di Messina in attuazione dell'art. 34 decies della Legge 221/2012 si collocano nell'alveo di un rapporto paritetico tra privati. Di conseguenza le domande oggetto del predetto contenzioso rimangono incardinate dinanzi al Tribunale Civile che, secondo le norme processuali, riprenderà l'esame del giudizio.

#### **12) Evoluzione prevedibile della gestione liquidatoria - Rischi e incertezze**

In relazione a tutto quanto sopra esposto, anche con riferimento all'art. 2428, comma I e comma III punto 6) del codice civile, si segnala che, allo stato non sono prevedibili in modo certo tempi definiti per la chiusura della procedura di liquidazione in quanto è essenzialmente condizionata dalla durata del complesso e articolato contenzioso pendente con i contraenti Eurolink e Parsons, di cui si è trattato nei precedenti paragrafi.

In tale ambito occorre inoltre tenere presente che sono incardinate le domande attive e i diritti esercitati dalla Società in sede riconvenzionale. Come già ricordato la Società ha formulato nel corso del giudizio quelle azioni, anche riconvenzionali, che ragionevolmente possono consentire un risultato comunque tale da tenerla indenne da conseguenze patrimoniali avverse. E ciò sia per l'obiettiva infondatezza delle pretese azionate dalle controparti, sia per le manleve necessariamente azionate.

Si consideri inoltre che le determinazioni del Tribunale civile di Roma potranno avviare peraltro nuove attività di studio e gestione della controversia, anche in caso di pronuncia parziale, svolgendo valutazioni istruttorie delle pretese azionate nonché per eventuale giudizio di secondo grado.

### **13) Conclusioni sulla chiusura del bilancio 2017**

Signori Azionisti,

si sottopone al Vostro esame il "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 50.771.

I documenti di bilancio sono corredati dall'attestazione, da parte del Commissario Liquidatore e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il risultato economico è costituito dalla differenza tra la somma dei proventi finanziari (€/migliaia 1.338), dei proventi diversi (€/migliaia 1) e la somma dei costi di competenza dell'esercizio (€/migliaia 1.285) e delle imposte dell'esercizio (€/migliaia 3).

In conclusione, si invitano gli Azionisti:

- a) ad approvare il Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017 corredato dalla presente Relazione sulla gestione;
- b) a destinare l'utile di esercizio di Euro 50.771:
  - a riserva legale pari al 5 %: Euro 2.539
  - al nuovo esercizio per la differenza: Euro 48.232

\* \* \* \* \*

Si ricorda infine che, con l'espletamento delle attività di revisione legale dei conti relative all'esercizio chiuso al 31/12/2017, viene a scadere l'incarico conferito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2015 alla Reconta Ernst & Young S.p.A (ora EY S.p.A.). Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, sarà sottoposta all'Assemblea ordinaria degli Azionisti la "proposta motivata" del Collegio Sindacale per assumere la delibera sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ivi comprese le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Roma, 2 marzo 2018

Stretto di Messina S.p.A. in liq.  
Il Commissario Liquidatore  
Vincenzo Fortunato



<b>Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione</b> <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b> (importi espressi in unità di euro)	<b>Bilancio</b> <b>al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Bilancio</b> <b>al</b> <b>31/12/2016</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
BENI IN CONCESSIONE:		
5) immobilizzazioni in corso e acconti:		
Ponte sullo Stretto di Messina	312.355.663	312.355.663
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>312.355.663</b>	<b>312.355.663</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) crediti:		
d-bis) verso altri	20.659.065	20.659.272
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>20.659.065</i>	<i>18.883.493</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>1.775.779</i>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>20.659.065</b>	<b>20.659.272</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>333.014.728</b>	<b>333.014.935</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II) CREDITI</b>		
4) verso controllanti	20.000	27.805
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>20.000</i>	<i>27.805</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5-bis) crediti tributari	3.220.912	3.311.787
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>3.220.912</i>	<i>3.311.787</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5-quater) verso altri	2.012.369	5.107.717
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>2.012.369</i>	<i>5.107.717</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Totale crediti</b>	<b>5.253.281</b>	<b>8.447.309</b>
<b>IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>		
1) depositi bancari e postali	116.676.197	113.778.055
3) denaro e valori in cassa	815	390
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>116.677.012</b>	<b>113.778.445</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>121.930.293</b>	<b>122.225.754</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>312.636</b>	<b>173.910</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>455.257.657</b>	<b>455.414.599</b>



<b>Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione</b> <b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b> (importi espressi in unità di euro)	<b>Bilancio</b> <b>al</b> <b>31/12/2017</b>	<b>Bilancio</b> <b>al</b> <b>31/12/2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	383.179.794	383.179.794
IV) Riserva legale	326.728	326.728
VI) Altre riserve:		
Versamento soci in c/capitale	2.762.701	2.762.701
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	2.124.480	2.124.480
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	50.771	0
Rettifiche di liquidazione	(3.278.015)	(3.527.811)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>385.166.459</b>	<b>384.865.892</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	25.087	25.087
4) altri	5.000.000	5.000.000
per costi ed oneri di liquidazione	467.132	716.928
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>5.492.219</b>	<b>5.742.015</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) debiti verso fornitori	24.673.498	24.643.880
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>24.673.498</i>	<i>24.643.880</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11) debiti verso controllanti	1.151.362	1.342.296
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>1.151.362</i>	<i>1.342.296</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12) debiti tributari	4.530	5.610
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>4.530</i>	<i>5.610</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14) altri debiti	271.020	316.337
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>271.020</i>	<i>316.337</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>26.100.410</b>	<b>26.308.123</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>38.498.569</b>	<b>38.498.569</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>455.257.657</b>	<b>455.414.599</b>



<b>Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione</b>		
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
(importi espressi in unità di euro)		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
5) altri ricavi e proventi	1.351	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.351</b>	<b>0</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.282	2.246
7) per servizi	1.119.652	1.315.519
8) per godimento di beni di terzi	121.866	181.089
14) oneri diversi di gestione	7.761	12.710
utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione	0	(1.511.564)
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.250.561</b>	<b>0</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>(1.249.210)</b>	<b>0</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) altri proventi finanziari:	1.337.684	1.502.325
<i>d) proventi diversi:</i>		
<i>interessi e commissioni da altri e proventi vari</i>	<i>1.337.684</i>	<i>1.502.325</i>
17) interessi e altri oneri finanziari	35.091	22.590
<i>interessi e commissioni ad altri ed oneri vari</i>	<i>35.091</i>	<i>22.590</i>
utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione	0	(1.479.735)
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>	<b>1.302.593</b>	<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>53.383</b>	<b>0</b>
<b>20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		
a) correnti	2.612	0
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>2.612</b>	<b>0</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>50.771</b>	<b>0</b>



<b>Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> <b>(importi espressi in euro)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
Utile (perdita dell'esercizio)	50.771	0
Imposte sul reddito	2.612	0
Interessi passivi/(attivi)	(1.302.593)	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(1.249.210)</b>	<b>0</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2. Flusso finanziario prime delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(1.249.210)</b>	<b>0</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti verso controllanti	7.805	48.800
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	90.875	4.054.699
Decremento/(incremento) degli altri crediti	3.095.348	(2.754)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(138.726)	(16.538)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	29.618	(1.411.520)
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllanti	(190.934)	56.590
Incremento/(decremento) dei debiti tributari	(1.080)	(6.194)
Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) degli altri debiti	(45.317)	131.732
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.847.589</i>	<i>2.854.815</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.598.379</b>	<b>2.854.815</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi (passivi)/attivi	1.302.593	0
(Imposte sul reddito)	(2.612)	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	(31.829)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>1.299.981</i>	<i>(31.829)</i>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>2.898.360</b>	<b>2.822.986</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni immateriali	0	0
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali	0	0
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	207	46
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>207</b>	<b>46</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	2.898.567	2.823.032
<b>Disponibilità liquide a inizio periodo</b>	<b>113.778.445</b>	<b>110.955.413</b>
<b>Disponibilità liquide a fine periodo</b>	<b>116.677.012</b>	<b>113.778.445</b>



## STRETTO DI MESSINA S.P.A. in liquidazione

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

#### CRITERI DI REDAZIONE

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017 della Stretto di Messina S.p.A. in liq. (SdM) è stato redatto secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015) con cui è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Con detto D. Lgs. sono state previste rilevanti novità in materia di applicazione dei nuovi principi contabili nazionali. Come noto, tali nuovi principi devono essere applicati ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Tanto premesso il bilancio in oggetto è stato elaborato in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C., come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio.

Il presente Bilancio è stato redatto tenendo conto, in particolare, del Principio contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione" applicabile, per l'appunto, ad una impresa in liquidazione.

Le **finalità** del "bilancio di liquidazione" sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica della liquidazione, che è quella della trasformazione in moneta delle attività, dell'estinzione delle passività e della distribuzione fra i soci dell'attivo netto residuo. Infatti, dopo lo scioglimento della società il patrimonio sociale non è più uno "strumento" destinato ad attuare la produzione, ma diviene un complesso eterogeneo di beni "destinati alla realizzazione ed alla divisione". Questa peculiare destinazione del patrimonio aziendale influenza ovviamente anche i criteri da impiegare per la valutazione dei suoi elementi attivi e passivi.

Le **attività e le passività** sono costituite da quelle previste nel bilancio iniziale di liquidazione, oltre alle nuove attività e passività eventualmente accertate dal liquidatore nei periodi successivi all'inizio della gestione liquidatoria.

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l'analisi e, ove necessario, l'interpretazione dei dati esposti, anche in nesso con le insorgenze che potrebbero riguardare il patrimonio sociale e contiene le informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice civile. Inoltre, vengono rese le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del documento contabile. In essa viene illustrata l'adozione dei criteri liquidatori di valutazione e viene fornita giustificazione degli stanziamenti effettuati al *Fondo per costi ed oneri di liquidazione* previsto dall'OIC 5 e della relativa movimentazione.

Si fa presente che, a motivo dello stato di liquidazione, come prevede il Principio Contabile OIC 5, viene meno la tradizionale distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, in considerazione del fatto che tutti i beni ed i crediti della Società sono destinati al realizzo nel più breve tempo possibile.

Tuttavia, il medesimo OIC 5 individua l'opportunità di continuare ad utilizzare, anche durante il periodo liquidatorio, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del c.c..

Pertanto, per esigenze di chiarezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché per agevolare la comparabilità dei dati, SdM ha mantenuto gli stessi schemi di bilancio, in continuità rispetto ai precedenti esercizi.

Lo Stato patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario (previsto dall'art. 2425-ter del c.c.) sono stati redatti in unità di Euro, mentre la Nota Integrativa è stata redatta in migliaia di Euro come previsto dall'art. 2423, comma VI, del Codice civile.

### **FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile (comma I, punto *22-quater*) nella Nota Integrativa dei bilanci di esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere indicati natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Per quanto attiene al bilancio in esame della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, si riferiscono i seguenti eventi successivi al 31 dicembre 2017, illustrati anche nella Relazione sulla gestione al Bilancio in oggetto (paragrafi 4 e 11).

Si tratta della pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta, nel mese di gennaio 2018, nell'ambito del contenzioso promosso dai contraenti Eurolink e Parsons. Si ricorda che nell'ottobre 2016 la Società aveva presentato ricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per accertare se la causa andasse trattata dal Tribunale civile o dal TAR del Lazio. Infatti, oltre al giudizio in corso dinanzi al Tribunale civile di Roma, era ancora pendente il ricorso presentato, nel gennaio 2013 e mai rinunciato, dal Contraente Generale dinanzi al TAR del Lazio, per chiedere l'annullamento degli atti emanati da SdM in esecuzione delle norme di cui all'art. 34 decies della Legge 221/2012. Si era reso quindi necessario dirimere in via definitiva il riparto di giurisdizione in presenza dei due giudizi aventi medesime parti principali e materia del contendere.

La questione è stata quindi risolta, nel gennaio 2018, dalla Suprema Corte con ordinanza che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, compensando le spese tra le parti considerata la complessità delle questioni trattate.

Secondo la Cassazione gli atti assunti dalla società Stretto di Messina in attuazione dell'art. 34 decies della Legge 221/2012 si collocano nell'alveo di un rapporto paritetico tra privati. Di conseguenza le domande oggetto del predetto contenzioso rimangono incardinate dinanzi al Tribunale Civile che, secondo le norme processuali, riprenderà l'esame del giudizio.

In merito si ricorda che la trattazione istruttoria della causa è sostanzialmente completata e si attenderà quindi l'emissione della Sentenza da parte del Tribunale. Non è possibile effettuare previsioni in ordine alla durata della controversia in quanto risultano connesse alle decisioni che il Giudice assumerà nel merito ovvero in ordine alle diverse questioni pregiudiziali poste dalle parti e tra queste le diverse questioni di costituzionalità e di compatibilità comunitaria delle norme dell'art. 34 decies oggetto di contestazione.

In relazione a quanto precede, si ritiene che tali fatti non incidano sui valori del bilancio dell'esercizio 2017.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile (comma I, punto 9) nella Nota Integrativa dei bilanci di esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 deve essere indicato l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Per quanto attiene al bilancio in esame della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, si rilevano tre atti di "assunzione di obbligazione di pagamento" rilasciati dalla controllante Anas, a garanzia dei rimborsi IVA per gli anni 2013, 2014 e 2015 per l'importo complessivo di Euro 4.102.938,67.

### **PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE**

Come in precedenza accennato, il presente Bilancio è stato redatto in conformità al dettato del Principio Contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione", applicabile ad una impresa in liquidazione.

Ai sensi dell'OIC 5 tutti i bilanci di liquidazione, sono "bilanci straordinari", che hanno finalità e criteri di redazione diversi da quelli propri del bilancio ordinario d'esercizio.

Ai bilanci di una società in liquidazione non sono più applicabili infatti i c.d. "postulati di bilancio" cui all'articolo 2423-bis del c.c. né i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del c.c.

Peraltro, anche ai bilanci di liquidazione si applicano le c.d. "*clausole generali*" di bilancio previste dall'articolo 2423, comma II, del c.c.. Si tratta in particolare dell'obbligo di:

1. redazione del bilancio secondo "chiarezza" e;
2. rappresentazione "veritiera" e "corretta" delle relative informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche.

I criteri di liquidazione utilizzati per la redazione del bilancio prevedono:

- per le attività: il probabile valore di realizzo (conseguibile entro un termine ragionevolmente breve);
- per le passività: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi.

Con riferimento a tali criteri, infatti, il paragrafo 2.3 dell'OIC 5 prevede che l'abbandono dei "criteri di funzionamento" propri del bilancio d'esercizio ed il passaggio ai "criteri di liquidazione" debba realizzarsi a partire dalla data di inizio della gestione liquidatoria.

## **Valutazioni sulla recuperabilità dei costi sostenuti relativamente all'Investimento Principale e sul diritto indennitario in favore della Società in conseguenza della caducazione ex lege della Convenzione con il MIT**

In continuità con le valutazioni effettuate dagli Amministratori uscenti e confermate dal Commissario Liquidatore – in ragione della condivisione emersa sulle valutazioni stesse e tenuto anche conto degli approfondimenti svolti in materia dalla Società e dei Pareri acquisiti – come nel bilancio del precedente esercizio, non essendo intervenuti nuovi elementi di valutazione, si ritiene pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale; ciò in quanto:

- (i) SdM ha promosso un'azione di risarcimento del danno nei confronti del Contraente Generale (e dei suoi soci considerati solidalmente responsabili) a motivo dell'illegittimo recesso esercitato, come meglio illustrato nella Relazione sulla Gestione;
- (ii) SdM ritiene comunque di aver diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 34-*decies* della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, a seguito della caducazione *ex lege* del rapporto concessorio;
- (iii) anche qualora il citato art. 34-*decies* fosse dichiarato illegittimo per una pronuncia di incostituzionalità o per effetti equivalenti: a) si dovrebbe applicare il robusto sistema di «garanzie» economico-finanziarie assicurato dalla Convenzione del 2003 (e s.m.i.) tra la Società e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vigente fino all'entrata in vigore del 34-*decies*; o b) non potrebbe che applicarsi l'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 ora abrogato).

In relazione al punto (ii), va precisato che, come si evince dai pareri legali acquisiti, l'obbligo indennitario di cui al comma 3 dell'art. 34 *decies*, risulta applicabile a tutti i rapporti contrattuali in essere - sia «a valle» sia «a monte» - facenti capo alla Società, travolti dall'applicazione di quanto previsto dal citato art. 34-*decies*.

L'indennizzo dovrà pertanto essere quantificato, tenendo in debita considerazione che in proposito:

- il comma 3 della Norma stabilisce che tale indennizzo è “*costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite, maggiorato del 10 per cento*”;
- SdM, in adempimento degli obblighi di Convenzione, ha svolto al proprio interno la progettazione di massima e preliminare ed ha altresì acquisito da terzi attività progettuali inerenti l'Opera da realizzare, facendole proprie, nonché attività di studio finalizzate alla progettazione dell'Opera;
- a SdM spetterà il pagamento di un indennizzo per tali attività (comprensivo della maggiorazione del 10%), in quanto svolte dalla Società in adempimento degli obblighi di convenzione e non più fruibili in conseguenza della caducazione *ex lege* della concessione.

Pertanto, può confermarsi che la piena recuperabilità di tale attivo patrimoniale a seguito della caducazione del rapporto di concessione intervenuto per effetto dell'applicazione dell'art. 34-*decies* è anche conseguenza delle disposizioni della stessa norma che prevede «*a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa*» inerente la caducazione (anche) della concessione stessa «*esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto*» (Art. 34-*decies*, comma 3).

Coerentemente con tale disposizione, la Società, quindi, con nota del 14 novembre 2013, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di indennizzo di cui all'art. 34-*decies*, commisurato all'importo delle prestazioni rese dalla Società per la realizzazione del Ponte in adempimento alla Convenzione di concessione, pari ad € 312.355.662,89, al netto dei contributi già percepiti per € 17.840.568,99, incrementato del 10% dell'importo stesso, pari € 31.235.566,29, quindi per l'importo complessivo di € 325.750.660,19.

Infine, in relazione al punto (iii) va considerato che anche qualora non operasse più l'art. 34-*decies*, o si dovrebbero applicare le precise regole e «garanzie» economico-finanziarie stabilite dalla Convenzione del 2003 (e s.m.i.) o l'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 ora abrogato) disciplinante i casi di risoluzione del rapporto di concessione e di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse e per inadempimento del soggetto concedente.

Infatti, prima dell'entrata in vigore dell'art. 34 *decies*, la Società godeva, nell'ambito della disciplina di Convenzione di Concessione, di un robusto sistema di garanzie economico-finanziarie posto a presidio del recupero degli "Investimenti" effettuati. Si ritiene che tale sistema di garanzie sia stato sostituito dalle regole indennitarie "calmierate" previste dall'art. 34-*decies*, anche perché ipotizzare che tale norma abbia annullato i diritti legittimamente maturati in capo alla Società rappresenta un teorema privo di postulati logici e coerenti, non potendosi ragionevolmente negare alla Società, anche ai sensi di interpretazioni costituzionalmente orientate della disciplina, qualsiasi riconoscimento economico in conseguenza della caducazione intervenuta ex lege, anche con riferimento alla tutela dei terzi creditori.

Tuttavia, per ragioni conservative (o, se si vuole, di prudenza) SdM non ha per ora ritenuto di iscrivere tra le attività patrimoniali il diritto all'indennizzo del 10% previsto dall'art. 34-*decies*.

Infine, si fa presente che la realizzabilità del valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale trova altresì conferma nell'atto di indirizzo del 12 settembre 2013 con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno emanato le linee guida per la liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. prescrivendo, tra l'altro, che queste siano «...*improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività...*». ed invitando la Società ad adottare «... *le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi.*».

Tali prescrizioni sono state pienamente attuate dal Commissario Liquidatore anche con la costituzione in giudizio promosso dal Contraente Generale e dal Project Management Consultant (PMC), nei cui confronti la Società ha resistito formulando anche domande giudiziali in via riconvenzionale e subordinata dinanzi al Tribunale civile di Roma, presso cui pende il contenzioso.

Infatti, come illustrato nella Relazione sulla gestione, la Società, con le comparse di risposta, oltre a chiedere il rigetto di tutte le richieste avversarie, ha presentato domande riconvenzionali sia contro il Contraente Generale Eurolink S.c.p.A. (e i suoi Soci) che contro il PMC Parsons Transportation Group Inc.. In via subordinata la Società ha peraltro invocato la manleva da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - chiamati in causa dagli attori CG e PMC - per essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento (eventuale) delle ragioni degli attori. Nel contempo la Società ha altresì chiesto al Giudice, in via autonoma e subordinata, l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo ex art. 34 decies della Legge 221/2012, conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione con il MIT.

### **Valutazioni circa l'eventuale insorgenza di passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti della Società**

In continuità con le valutazioni effettuate a suo tempo dagli amministratori uscenti e confermate dal Commissario Liquidatore all'apertura della liquidazione societaria, non sono stati effettuati accantonamenti addizionali con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti di SdM, ed in particolare per quanto attiene *“agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione”* dell'art. 34 decies, commi 10 e 11. Tali indennizzi, infatti, trovano tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa, come confermato dall'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015, di cui si è riferito nel bilancio 2015. Si rimanda al riguardo anche a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione al Bilancio in oggetto (paragrafi 1 e 2).

A considerazioni sostanzialmente analoghe si ritiene debba pervenirsi per tutte quelle eventuali pretese di carattere indennitario o risarcitorio che venissero avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere urbanistico o espropriativo, segnatamente in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri che non potranno essere avviati, ovvero alle procedure prodromiche alla dichiarazione di pubblica utilità che si sono dovute necessariamente interrompere a seguito della caducazione *ex lege* di tutti i rapporti di concessione, di convenzione e contrattuali stipulati dalla Società.

Peraltro si richiama il comma 213 dell'art. 1 Legge 24/12/2012 n.228 che recita: *“Al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.a. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, sono destinate alla medesima finalità, a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”*

Tale dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2013 è stata poi ridotta di Euro 235 milioni di euro dall'art. 18, comma 13, del decreto legge 69 del 21 giugno 2013. Con detto articolo è stato, infatti, istituito, nello stato di previsione del MIT, un Fondo per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, nell'ambito delle misure per il rilancio delle infrastrutture.

Di seguito sono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili astrattamente applicabili in via generale e adottati da SdM limitatamente alle voci di interesse.

### **Immobilizzazioni**

Si fa presente che le Immobilizzazioni risultanti nel presente bilancio sono state oggetto di ammortamento sistematico fino al 14 maggio 2013, data di inizio della liquidazione.

### **Immobilizzazioni materiali**

Le *immobilizzazioni in corso ed acconti* includono i costi sostenuti per lo svolgimento di prestazioni di servizi specificamente attribuibili alle attività oggetto del programma di realizzazione del Ponte, oltretutto a parte dei costi di struttura sino al 14 maggio 2013, data di inizio della procedura liquidatoria.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

I crediti sono iscritti al valore presunto di realizzo.

I crediti verso lo Stato per contributi sono stati iscritti nel momento in cui si è determinato il titolo giuridico a vantare il credito ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile. I contributi pubblici sono stati rilevati in contropartita tra i risconti passivi.

### **Crediti e debiti**

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore di estinzione. Di questi debiti, sui quali normalmente non vengono corrisposti interessi, è esposto in bilancio il valore nominale, aumentato dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento (es.: spese bancarie per il pagamento di tratte o cambiali o fatture).

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni ed i debiti non sono assistiti da garanzie reali su beni sociali. Non sono registrati né debiti né crediti in valuta.

### **Conti e depositi bancari attivi**

Sono valutati al valore nominale ed esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio.

### **Denaro ed altri valori esistenti in cassa**

Trattandosi di valori "liquidi" non si fa luogo ad una vera e propria valutazione ma solo alla "numerazione" degli stessi.

## **Ratei e risconti**

I risconti vengono iscritti all'attivo o al passivo del bilancio per evitare che quote di costi o ricavi rilevati anticipatamente, ma di competenza di futuri esercizi, influiscano sulla determinazione del reddito dell'esercizio in corso.

Essi sono stati determinati in base alla competenza temporale dei componenti positivi e negativi di reddito cui si riferivano.

Il risconto attivo, nell'aspetto patrimoniale rappresenta un credito per servizi già pagati ma non ancora usufruiti. Se questo credito si ritiene irrecoverabile, il corrispondente valore sarà annullato.

I risconti passivi vanno annullati quando corrispondono a debiti di servizi per ricavi già incassati e che si può fondatamente ritenere che la società non sarà chiamata a restituire.

I ratei sono invece veri e propri crediti o debiti pecuniari, corrispondenti a ricavi e costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma che saranno materialmente incassati e pagati nel successivo esercizio. Per essi si pongono i medesimi problemi che riguardano i crediti e debiti in generale.

I contributi pubblici sono iscritti in questa voce e avrebbero dovuto essere rilasciati a conto economico a partire dall'inizio dell'ammortamento dei cespiti, proporzionalmente allo stesso.

## **Modalità di rappresentazione delle rettifiche di liquidazione ed informazioni integrative**

Le rettifiche di liquidazione, costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un saldo che aumenta o diminuisce l'importo del patrimonio netto contabile non influenzando sul risultato economico del periodo di liquidazione.

Ai sensi dell'OIC 5, a seguito dell'iscrizione fra le passività del "Fondo per costi ed oneri della liquidazione", il patrimonio netto di liquidazione viene rettificato dell'importo di tale "Fondo".

## **Fondo per costi ed oneri di liquidazione**

### ***Natura e funzione***

La funzione del Fondo - il cui stanziamento è richiesto dall'OIC 5 fra le poste del Bilancio Iniziale di Liquidazione - è quella di indicare l'ammontare dei costi ed oneri che si prevede di sostenere durante la liquidazione al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, il più delle volte parziale, di quei costi ed oneri.

### ***Contenuto del Fondo***

L'OIC 5 prevede, come regola generale che il Fondo per costi ed oneri di liquidazione accolga valori riferiti all'intera durata stimata della liquidazione. Ciò ovviamente non esclude che si possano adottare orizzonti diversi nelle circostanze concrete.

L'OIC 5 richiede inoltre di suddividere le stime dei costi e ricavi che concorrono alla formazione del Fondo per costi ed oneri di liquidazione per natura e per anno e, conseguentemente, di contabilizzare in coerenza i relativi utilizzi e rilasci.

In particolare, nel determinare in concreto il contenuto del Fondo per costi e oneri di liquidazione si deve tener conto del quadro normativo, in parte "speciale" (che vede alcune limitate deroghe alla disciplina civilistica) che regola la liquidazione di SdM.

Si richiama in particolare l'art. 34-*decies* della legge 221/2012 che prevede, tra l'altro, al comma 9, la nomina del Commissario Liquidatore e la conclusione delle operazioni liquidatorie entro un anno dalla nomina di questi. Tale ultima previsione è una prescrizione programmatica dettata da una norma speciale (e quindi in deroga alla normativa codicistica) che individua un termine sollecitatorio e non perentorio.

In questo quadro, al fine di:

1. tener adeguatamente conto della complessità e dell'articolazione delle problematiche della liquidazione di SdM le cui attività non sono realizzabili «sul mercato» e, nel caso di specie, sono soggette anche alle incertezze tipiche dei contenziosi amministrativi e ordinari in essere;
2. procedere concordemente, anche per quanto riguarda i risvolti di bilancio, al detto termine speciale ordinatorio di un anno;
3. soddisfare, al meglio delle informazioni disponibili, le clausole generali di bilancio (ex articolo 2423, comma 2, del c.c.) della *chiarezza* e della *rappresentazione veritiera e corretta* che si applicano anche alle società in liquidazione;

la Società ha scelto di limitare l'orizzonte temporale di riferimento della prima stima del Fondo per costi ed oneri di liquidazione ad un anno dall'inizio della gestione liquidatoria (il 14 maggio 2013), fin da subito dichiarando che il Fondo per costi ed oneri di liquidazione sarebbe stato aggiornato, ferme restando le modalità di trattamento stabilite dall'OIC 5, qualora la liquidazione si fosse protratta oltre.

Questa scelta iniziale, che SdM intende confermare anche nel presente bilancio ed in quelli futuri, tenuto anche conto degli specifici pareri acquisiti, è infatti conforme all'OIC 5 e:

1. consente di procedere concordemente, anche per quanto riguarda i risvolti di bilancio, con la stessa norma ordinatoria di un anno che continua a sollecitare il Commissario Liquidatore «a fare presto», almeno per quanto riguarda l'attività di stretta, personale, pertinenza;
2. si presenta comparativamente più flessibile ed è, per molti aspetti, geneticamente più conservativa (o, se si vuole, prudente) in quanto consente nel tempo, tra l'altro, tempestivi adeguamenti delle stime di recupero del valore degli Investimenti;
3. nel complesso, meglio consente di rappresentare dinamicamente con «*chiarezza*» e in modo «*veritiero e corretto*» la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SdM, tanto più se accompagnata da un'ampia e adeguata *informativa* di bilancio sulle ragioni e gli effetti delle scelte effettuate.

Tutte le componenti reddituali che non è possibile prevedere nell'*an* al momento di redazione del bilancio, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non sono state iscritte. Se si tratta di partite significative è stata fornita un'adeguata descrizione nella presente Nota integrativa a commento del Fondo.

### ***Costi ed oneri iscritti nel Fondo***

In concreto si tratta di debiti ed altre passività relativi ai costi di gestione relativi alla procedura liquidatoria (costi per le risorse che operano per la liquidazione, compensi organi sociali, spese legali e oneri generali di struttura).

### ***Proventi iscritti nel Fondo***

In concreto si tratta di interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari in essere alla data di inizio della liquidazione e di recuperi costi vari.

### ***Modalità di movimentazione del Fondo***

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione. Ai sensi dell'OIC 5, la sua contropartita non è iscritta nel conto economico ma è, invece, compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione" (imputata al Patrimonio Netto).

Tutte le informazioni sulla sua entità e sulla sua dinamica si desumono, dunque, dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione. Nella nota integrativa dei bilanci di liquidazione, viene compilata, all'uopo, una tabella riepilogativa di dettaglio con le opportune informazioni. In tal modo è possibile tenere conto della dinamica del Fondo nei vari esercizi di durata della liquidazione.

### ***Correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione***

Per rispettare il principio di chiarezza del bilancio di cui all'art. 2423 c.c., che vale anche per i bilanci intermedi di liquidazione, nel conto economico di tali bilanci sarà necessario iscrivere i costi ed oneri di liquidazione ed i proventi di liquidazione man mano che vengono rilevati, in base ai criteri sulla competenza economica.

L'importo complessivo annuale dei costi ed oneri rilevati sarà poi neutralizzato da apposite voci del conto economico inserita come componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per quei costi ed oneri. Analogamente, l'importo dei proventi sarà neutralizzato da apposite voci inserite come componenti reddituali negativi.

Per differenza fra gli importi effettivi dei costi/oneri e proventi e gli utilizzi del Fondo si avranno delle eccedenze negative/positive che influiranno sul risultato economico dell'esercizio.

### **Fondi per rischi ed oneri**

Sono stati stanziati in bilancio al fine di coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali alla data di chiusura del periodo non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli accantonamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi disponibili.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Corrisponde al debito maturato nei confronti dei dipendenti [di cui SdM è priva] determinato in conformità ai dettami dell'art. 2120 del Codice civile ed a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed è soggetto a rivalutazione.

### **Valore della produzione**

Di seguito alle voci riepilogate nel valore della produzione è stata iscritta un'apposita voce con segno negativo con la seguente denominazione "Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Di seguito è stato iscritto il saldo fra il valore della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto.

### **Costi della produzione**

Di seguito alle voci riepilogate fra i Costi della produzione è stata iscritta, con segno negativo, un'apposita voce con la seguente denominazione "Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Di seguito è stato iscritto il saldo fra il totale costi della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto che grava sul risultato economico dell'esercizio.

### **Proventi ed oneri finanziari**

All'interno di tale sezione sono stati iscritti in apposita voce gli utilizzi del "Fondo per costi ed oneri di liquidazione" riguardanti i proventi ed oneri finanziari che previsti, sono iscritti nel Fondo. Successivamente è stato indicato l'importo netto.

### **Imposte**

Le imposte sono determinate sulla base di una valutazione degli oneri di imposta da assolvere e sono calcolate secondo il principio di competenza economica sulla base delle aliquote fiscali in vigore. Il debito relativo alle imposte correnti a fine periodo è esposto nel passivo dello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta. L'eccedenza positiva è iscritta nell'attivo, nella voce "Crediti tributari".

Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione di liquidazione sono comprese nell'importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione accantonati nello specifico Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

## **COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO**

Si commentano qui di seguito le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico espresse in migliaia di euro e comparate con quelle del precedente esercizio 2016.

Preliminarmente si evidenzia che, per una migliore rappresentazione della gestione finanziaria, si è proceduto a classificare tra gli oneri finanziari quegli oneri direttamente correlati ai proventi finanziari conseguiti per effetto di time deposit sottoscritti con alcuni Istituti Bancari.

Poiché lo scorso esercizio tali oneri erano classificati tra gli oneri diversi di gestione, al fine di una corretta comparazione con il presente bilancio 2017, si è proceduto alla seguente riclassificazione del Conto Economico dell'esercizio 2016:

- la riclassificazione di € 19.919 dalla voce "oneri diversi di gestione" alla voce "interessi e altri oneri finanziari";
- la riclassificazione di € 19.919 dalla voce "utilizzo del fondo costi ed oneri di liquidazione" dei costi della produzione alla voce "utilizzo del fondo costi ed oneri di liquidazione" dei proventi ed oneri finanziari.

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	333.015	333.015

<b>B.II) Immobilizzazioni materiali</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	312.356	312.356

Sono invariate rispetto allo scorso esercizio; sono costituite dalle immobilizzazioni in corso e acconti dei beni in concessione riferite ai costi sostenuti e capitalizzati al 14 maggio 2013 in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Concessione caducata ex lege 221/2012, di cui si è trattato nella parte sui criteri di valutazione.

Il Commissario Liquidatore, in continuità con il bilancio del precedente esercizio, tenuto anche conto di quanto indicato nei pareri rilasciati da professionisti indipendenti, ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale: si veda a questo proposito quanto precedentemente illustrato.

<b>B.III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	20.659	20.659

Risultano invariate rispetto allo scorso esercizio e sono così costituite:

Crediti verso lo Stato, pari ad €/migliaia 20.658 riferiti alla quota capitale del contributo per la progettazione preliminare dell'opera, assegnato alla Società con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2004 e registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2005 (vedasi al riguardo quanto illustrato nella Relazione sulla gestione al bilancio in oggetto, paragrafo 6c-1).

I "Depositi cauzionali", pari ad €/migliaia 1, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, riferiti ai versamenti effettuati principalmente per l'utilizzo di utenze.

<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	121.930	122.226

<b>C.II) CREDITI</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	5.253	8.448

I crediti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, evidenziano una diminuzione di €/migliaia 3.195 e sono così composti:

Crediti	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
Crediti verso controllanti	28	(8)	20
Crediti tributari	3.312	(91)	3.221
Crediti verso altri	5.108	(3.096)	2.012
<b>Totale</b>	<b>8.448</b>	<b>(3.195)</b>	<b>5.253</b>

Relativamente alla loro ripartizione secondo l'area geografica, si evidenzia che i suddetti crediti sono tutti vantati verso soggetti nazionali. Nel dettaglio sono così costituiti:

<b>C.II.4) Verso controllanti</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	<b>20</b>	<b>28</b>

Nel dettaglio si sono così movimentati:

<b>Crediti verso controllanti</b>	<b>Al 31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>Al 31/12/2017</b>
<b>ANAS S.p.A.:</b>			
Per fatture emesse	28	(8)	20
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>(8)</b>	<b>20</b>

Il credito si riferisce alla fattura emessa nell'esercizio per la cessione delle apparecchiature di rilevamento dati, facenti parte delle dismesse Reti di Monitoraggio Ambientale, a suo tempo utilizzate nell'ambito delle attività previste per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Al riguardo si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione al bilancio in oggetto (paragrafo 6d).

<b>C.II.5bis) Crediti tributari</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	<b>3.221</b>	<b>3.312</b>

Nel dettaglio sono così costituiti:

<b>Crediti tributari</b>	<b>Al 31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>Al 31/12/2017</b>
Erario conto IRES	2.684	319	3.003
Erario conto IVA	628	(410)	218
<b>Totale</b>	<b>3.312</b>	<b>(91)</b>	<b>3.221</b>

Nel corso dell'esercizio si è registrata l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei seguenti crediti chiesti a rimborso:

- IRES per mancata deduzione IRAP relativa alle spese di personale dipendente per l'esercizio 2011 per €/migliaia 17 comprensivi di interessi;
- Interessi su IRES per mancata deduzione IRAP relativa alle spese di personale dipendente per gli esercizi dal 2007 al 2010 per €/migliaia 3;
- IVA esercizio 2015 per €/migliaia 273 comprensivi di interessi;
- IVA esercizio 2016 per €/migliaia 86 comprensivi di interessi.

Inoltre si è proceduto al parziale utilizzo del credito IVA, in compensazione di altre imposte dovute, per €/migliaia 143.

Alla data di chiusura dell'esercizio i crediti tributari sono così costituiti:

L' "Erario conto IRES":

- imposte sui redditi degli esercizi dal 2012 al 2016 di cui è stato chiesto il rimborso e relativi interessi per €/migliaia 2.708;
- imposte sul reddito dell'esercizio 2017 per €/migliaia 295.

L' "Erario conto IVA":

- residuo IVA a credito dell'esercizio 2016 riportata in compensazione per €/migliaia 128;
- IVA a credito maturata nell'esercizio 2017 per €/migliaia 90.

Relativamente al credito per le imposte sul reddito del presente esercizio, si evidenzia che tale importo è costituito dal credito per le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari (€/migliaia 298), al netto della quota di competenza dell'esercizio per IRES (€/migliaia 3).

Si evidenzia inoltre che, nel mese di dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la documentazione comprovante il credito IRES esercizio 2012 chiesto a rimborso per €/migliaia 786 oltre interessi. Tale documentazione è stata consegnata nel mese di gennaio 2018 e, pertanto, si ritiene ragionevole prevedere l'incasso di tale credito nel corso dell'esercizio 2018.

C.II.5-quater) Verso altri	31/12/2017	31/12/2016
	2.012	5.108

Nel dettaglio sono così costituiti:

Crediti verso altri	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
Ministero Infrastrutture e Trasporti - contributo Cannitello	5.103	(3.398)	1.705
Ministero Infrastrutture e Trasporti - cause espropri	0	305	305
Enti previdenziali	1	0	1
Crediti verso altri	4	(3)	1
<b>Totale</b>	<b>5.108</b>	<b>(3.096)</b>	<b>2.012</b>

Si riferiscono principalmente a crediti vantati nei confronti del MIT.

Il credito relativo al contributo per la realizzazione della Variante di Cannitello ammonta a fine esercizio ad €/migliaia 1.705; è costituito dalla differenza tra il totale dei costi complessivi sostenuti per la realizzazione dell'intervento pari ad €/migliaia 20.394 e le 11 rate annuali (dal 2007 al 2017) incassate per un importo complessivo di €/migliaia 18.689. La diminuzione di €/migliaia 3.398 è dovuta all'incasso delle quote degli anni 2016 e 2017 avvenuto nel corso del 2017.

Il credito relativo alle cause per espropri ammonta ad €/migliaia 305; è costituito dagli importi pagati nel corso dell'esercizio a titolo di indennizzo risarcitorio a seguito di due sentenze emesse dalla Corte di Appello Civile di Messina a fronte di pretese avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere espropriativo in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri.

<b>C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	<b>116.677</b>	<b>113.778</b>

Nel dettaglio si sono così movimentate:

Disponibilità liquide	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
Depositi bancari	113.778	2.898	116.676
Denaro e Valori in cassa	0	1	1
<b>Totale</b>	<b>113.778</b>	<b>2.899</b>	<b>116.677</b>

L'aumento delle disponibilità è determinato sostanzialmente dall'incasso di due quote annuali del contributo per la realizzazione della "Variante di Cannitello", dall'incasso da parte dell'Agenzia delle Entrate dei rimborsi delle imposte di cui si è riferito nel commento alla voce "crediti tributari" e dai proventi finanziari determinati dalla gestione finanziaria delle disponibilità, al netto degli utilizzi per prestazioni e forniture nonché dei costi per l'ordinaria gestione societaria.

<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	<b>313</b>	<b>174</b>

Sono così costituiti:

Ratei e risconti attivi	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
<b>Ratei attivi</b>			
Interessi attivi su depositi bancari	153	147	300
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>147</b>	<b>300</b>
<b>Risconti attivi</b>			
Canoni di locazione	3	0	3
Commissioni su fidejussioni e obbligazioni	15	(7)	8
Abbonamenti a pubblicazioni	0	1	1
Altri risconti	3	(2)	1
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>(8)</b>	<b>13</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>174</b>	<b>139</b>	<b>313</b>

I "Ratei attivi" sono relativi a ricavi di competenza dell'esercizio, ma che saranno materialmente incassati nel successivo esercizio. Si riferiscono agli interessi attivi maturati alla data di chiusura dell'esercizio su quattro contratti di "time deposit" sottoscritti nel corso del 2017 tutti con scadenze entro il 1° semestre 2018.

I "Risconti attivi" sono relativi a costi sostenuti nel periodo, la cui competenza economica è da attribuirsi a periodi successivi. Si riferiscono sostanzialmente a commissioni su fidejussioni e obbligazioni, canoni di locazione di macchine d'ufficio e altri costi di minore entità.

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	<b>385.166</b>	<b>384.865</b>

Di seguito si riporta l'evoluzione dei mezzi propri degli ultimi tre esercizi:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
<b>Consistenza al 31/12/2014</b>	<b>383.180</b>	<b>327</b>	<b>2.762</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>(3.872)</b>	<b>384.521</b>
<b>Variazioni del periodo 1/1/2015 - 31/12/2015</b>							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
° A riserva legale	0	0	0	0	0	0	0
° Al nuovo esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	(36)	(36)
Risultato del periodo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Consistenza al 31/12/2015</b>	<b>383.180</b>	<b>327</b>	<b>2.762</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>(3.908)</b>	<b>384.485</b>

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
<b>Consistenza al 31/12/2015</b>	<b>383.180</b>	<b>327</b>	<b>2.762</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>(3.908)</b>	<b>384.485</b>
<b>Variazioni del periodo 1/1/2016 - 31/12/2016</b>							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
° A riserva legale	0	0	0	0	0	0	0
° Al nuovo esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	380	380
Risultato del periodo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Consistenza al 31/12/2016</b>	<b>383.180</b>	<b>327</b>	<b>2.762</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>(3.528)</b>	<b>384.865</b>

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
<b>Consistenza al 31/12/2016</b>	<b>383.180</b>	<b>327</b>	<b>2.762</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>(3.528)</b>	<b>384.865</b>
<b>Variazioni del periodo 1/1/2017 - 31/12/2017</b>							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
° A riserva legale	0	0	0	0	0	0	0
° Al nuovo esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	250	250
Risultato del periodo	0	0	0	0	51	0	51
<b>Consistenza al 31/12/2017</b>	<b>383.180</b>	<b>327</b>	<b>2.762</b>	<b>2.124</b>	<b>51</b>	<b>(3.278)</b>	<b>385.166</b>

Relativamente alle singole componenti di patrimonio netto, come previsto dall'art. 2427 del Codice civile, vengono indicate nel seguente prospetto la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e la loro avvenuta utilizzazione negli ultimi tre esercizi:

Denominazione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale Sociale	383.180				
Riserva legale	327	B			
Versamenti in c/capitale	2.762	A, B, C	2.762		
Utili (perdite) portati a nuovo	2.124				
Utile (perdita) dell'esercizio	51				
Rettifiche di liquidazione	(3.278)				
<b>Totale</b>	<b>385.166</b>		<b>2.762</b>	<b>0</b>	
<b>Quota non distribuibile</b>			<b>0</b>		
<b>Residuo quota distribuibile</b>			<b>2.762</b>		

**Legenda:**

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

A.I) Capitale Sociale	31/12/2017	31/12/2016
		383.180

Risulta invariato rispetto all'esercizio precedente ed è così composto:

Azionisti	Azioni sottoscritte	Valore nominale	% di possesso
ANAS S.p.A.	60.779.760	313.623.561,60	81,848%
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	9.653.755	49.813.375,80	13,000%
Regione Calabria	1.913.116	9.871.678,56	2,576%
Regione Siciliana	1.913.019	9.871.178,04	2,576%
<b>Totale</b>	<b>74.259.650</b>	<b>383.179.794,00</b>	<b>100,000%</b>

A.IV) Riserva legale	31/12/2017	31/12/2016
		327

La riserva si è formata nell'esercizio 2001 per effetto della conversione del Capitale Sociale in euro e si è incrementata con la destinazione del 5% negli esercizi in cui sono stati conseguiti utili.

A.VII) Altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
		2.762

Si riferiscono al residuo dei versamenti in conto capitale effettuati pro-quota dagli azionisti negli anni 2002 e 2003, in attuazione della delibera dell'Assemblea che in data 15/11/2001 disponeva di fornire pro-quota alla Società i mezzi necessari a dar corso a quanto richiesto, con nota del 18/09/2001, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<b>A.VIII) Utili degli esercizi precedenti</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	2.124	2.124

Tale voce accoglie l'imputazione degli utili conseguiti in esercizi precedenti e portati a nuovo.

<b>A.IX) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	51	0

L'esercizio 2017 chiude in utile per effetto dei proventi della gestione finanziaria che sono risultati maggiori rispetto ai costi sostenuti per la gestione liquidatoria. Per effetto di tale risultato positivo non si è proceduto, diversamente da quanto avvenuto nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, all'utilizzo del "fondo per costi ed oneri di liquidazione".

<b>Rettifiche di liquidazione</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	(3.278)	(3.528)

La voce è così costituita:

<b>Rettifiche di liquidazione</b>	<b>Al 31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>Al 31/12/2017</b>
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Terreni e Fabbricati	4	0	4
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Impianti e Macchinario	128	0	128
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Altri beni	44	0	44
Accantonamento al fondo per costi ed oneri di liquidazione	3.352	(250)	3.102
<b>Totale</b>	<b>3.528</b>	<b>(250)</b>	<b>3.278</b>

Ai sensi del PC OIC 5 "Bilanci di Liquidazione" le "Rettifiche di liquidazione", inizialmente apportate dal Commissario Liquidatore al momento della redazione del Bilancio Iniziale di Liquidazione al 14 maggio 2013, sono costituite dalle differenze tra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e delle passività e comprendono l'accantonamento effettuato al "Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Per effetto dell'aggiornamento delle stime annualmente previsto nel caso del protrarsi delle operazioni liquidatorie, alla data di chiusura del presente bilancio risultano accantonati nel fondo i costi e gli oneri, al netto dei proventi, stimati fino al 14 maggio 2019.

<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	5.492	5.742

Sono così composti:

Fondi per rischi ed oneri	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
Trattamento di quiescenza e obblighi simili	25	0	25
Altri	5.000	0	5.000
Per costi ed oneri di liquidazione	717	(250)	467
<b>Totale</b>	<b>5.742</b>	<b>(250)</b>	<b>5.492</b>

B.1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	31/12/2017	31/12/2016
	25	25

Risulta invariato rispetto allo scorso esercizio ed è costituito dall'accantonamento dei contributi figurativi a carico del datore di lavoro relativi a due dipendenti posti in mobilità lunga, il primo nel 1995 (€/migliaia 8) ed il secondo nel 1999 (€/migliaia 17).

B.3) Altri	31/12/2017	31/12/2016
	5.000	5.000

Il fondo rimane invariato rispetto allo scorso esercizio ed è costituito per fronteggiare eventuali oneri derivanti da richieste formulate dai principali contraenti per prestazioni rese.

Non sono stati effettuati accantonamenti addizionali con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti di SdM, ed in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" dell'art. 34 *decies* Legge 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012).

Ciò in quanto tali indennizzi, stante l'ampiezza del disposto del comma 10 dell'art. 34 *decies*, trovano tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate nella Norma.

Ne è conferma l'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore Ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015.

Allo stesso modo, anche in base alla legge, per quanto attiene alle pretese giudiziarie pervenute dagli ex principali Contraenti di SdM, si precisa che la Società non dovrà sostenere le eventuali passività derivanti da tali richieste illustrate nella Relazione sulla gestione, alla quale si fa rinvio.

Analoghe considerazioni valgono, in base alla legge, per le pretese avanzate da terzi relative ai vincoli preordinati all'esproprio per effetto del venir meno per SdM del proprio ruolo di autorità espropriante, a seguito della caducazione ex lege della Convenzione con il MIT.

Per costi ed oneri di liquidazione	31/12/2017	31/12/2016
	467	717

Nel dettaglio si è così movimentato:

Fondo per costi ed oneri di liquidazione	AI 31/12/2016	Variazioni			AI 31/12/2017
		Riclassifiche	Utilizzi	Adeguamenti	
<b>Altri ricavi e proventi</b>					
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi della produzione</b>					
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3	0	0	0	3
Servizi	1.610	0	0	(506)	1.104
Godimento di beni di terzi	171	0	0	(13)	158
Oneri diversi di gestione	47	(38)	0	1	10
<b>Totale</b>	<b>1.831</b>	<b>(38)</b>	<b>0</b>	<b>(518)</b>	<b>1.275</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>					
Altri proventi finanziari	(1.118)	0	0	268	(850)
Interessi e altri oneri finanziari	4	38	0	0	42
<b>Totale</b>	<b>(1.114)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>(808)</b>
<b>Totale fondo</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(250)</b>	<b>467</b>

In sede di elaborazione del Bilancio Iniziale di liquidazione si è ritenuto di dover limitare l'orizzonte temporale di riferimento della stima del Fondo ad un anno dall'inizio della gestione liquidatoria – avvenuta in data 14 maggio 2013 con l'entrata in carica del Commissario Liquidatore – e quindi sino al 14 maggio 2014, ferma restando la rideterminazione, con l'aggiornamento annuale di stime e tempistiche, con il protrarsi delle operazioni liquidatorie oltre il predetto termine che risulta ordinario / sollecitatorio, come già evidenziato in precedenza.

Per effetto del risultato d'esercizio positivo dovuto ai maggiori proventi finanziari conseguiti rispetto ai costi sostenuti per la gestione liquidatoria, nel presente bilancio, a differenza dei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, non si è proceduto all'utilizzo del fondo.

Per effetto del proseguimento delle azioni di contenimento dei costi, già avviate negli scorsi esercizi, si è proceduto invece ad un ulteriore utilizzo per l'adeguamento del fondo alla migliore stima possibile, sulla base degli elementi conoscitivi attuali, di tutti i costi ed oneri al netto dei proventi che verranno sostenuti fino al 14 maggio 2019.

D) DEBITI	31/12/2017	31/12/2016
	26.100	26.308

I debiti, nessuno dei quali assistito da garanzia reale, sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo. Evidenziano una diminuzione di €/migliaia 208 e sono così dettagliati:

Debiti	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
Verso fornitori	24.644	29	24.673
Verso controllanti	1.342	(191)	1.151
Debiti tributari	6	(1)	5
Altri debiti	316	(45)	271
<b>Totale</b>	<b>26.308</b>	<b>(208)</b>	<b>26.100</b>

Nel dettaglio sono così costituiti:

D.7) Debiti verso fornitori	31/12/2017	31/12/2016
	24.673	24.644

Si riferiscono alle fatture ricevute e non ancora pagate, alle fatture da ricevere a fronte delle forniture e delle prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ed alle ritenute per prefinanziamento e a garanzia infortuni sulle prestazioni fatturate dal Contraente Generale.

Sono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso esercizio e sono così dettagliati:

Debiti verso fornitori	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
Per fatture ricevute	21	(2)	19
Per fatture da ricevere	17.228	31	17.259
Ritenute per prefinanziamento	7.043	0	7.043
Ritenute a garanzia lavori	352	0	352
<b>Totale</b>	<b>24.644</b>	<b>29</b>	<b>24.673</b>

In particolare, si rappresenta che in questa voce sono iscritti €/migliaia 23.393 di debiti per prestazioni rese dal Contraente Generale e dal Project Management Consultant che, in base a quanto previsto dall'art. 34 *decies*, sono a carico delle finanze pubbliche.

Poiché non sono ancora definite le domande oggetto del contenzioso promosso sia dal Contraente Generale che dal Project Management Consultant si è ritenuto di mantenere il suddetto importo tra i debiti.

D.11) Debiti verso controllanti	31/12/2017	31/12/2016
	1.151	1.342

Si riferiscono ai debiti nei confronti della Società controllante Anas S.p.A. e sono così costituiti:

Debiti verso controllanti	Al 31/12/2016	Variazione	Al 31/12/2017
<b>ANAS S.p.A.:</b>			
Per fatture ricevute	126	(118)	8
Per fatture da ricevere	1.216	(73)	1.143
<b>Totale</b>	<b>1.342</b>	<b>(191)</b>	<b>1.151</b>

La voce “Per fatture ricevute” è riferita al canone di sublocazione degli uffici di Roma del mese di dicembre 2017.

La voce “Per fatture da ricevere” è costituita principalmente da fatture non ancora ricevute al 31 dicembre 2017 per le attività svolte da Anas per la risoluzione delle interferenze tra la realizzazione delle opere Ponte e le opere previste nel DG87 6° Macrolotto Salerno-Reggio nonché per prestazioni di personale distaccato relative al 4° trimestre 2017.

<b>D.12) Debiti tributari</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	5	6

Sono relativi alle ritenute IRPEF su compensi erogati nel mese di dicembre 2017 a lavoratori autonomi e versate nel mese di gennaio 2018.

<b>D.14) Altri debiti</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	271	316

Nel dettaglio sono così costituiti:

<b>Altri debiti</b>	<b>Al 31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>Al 31/12/2017</b>
Verso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	27	(27)	0
Verso Ferservizi S.p.A.	0	6	6
Verso gli Organi sociali	47	(30)	17
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	184	18	202
Verso altri	58	(12)	46
<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>(45)</b>	<b>271</b>

Sono composti da:

- debiti verso Ferservizi S.p.A., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., per gli emolumenti reversibili maturati per la carica di Sindaco effettivo di un proprio dirigente nell’esercizio 2017 (periodo 05/06 - 31/12: €/migliaia 6);
- debiti verso gli organi sociali per emolumenti maturati al 31/12/2017 (€/migliaia 17);
- debiti verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il valore netto realizzato per la cessione dei beni strumentali facenti parte delle dismesse Reti di Monitoraggio Ambientale a suo tempo utilizzate nell’ambito delle attività previste per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (€/migliaia 202);
- altri debiti di varia natura verso soggetti diversi (€/migliaia 46).

<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	38.498	38.498

Sono così costituiti:

<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>Al 31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>Al 31/12/2017</b>
<b><i>Risconti passivi</i></b>			
Contributo in conto capitale a fronte dei costi di ricerca ai sensi della Legge 67/88	5.164	0	5.164
Contributo in conto capitale per le attività di progettazione preliminare ai sensi del Decreto Interministeriale del 23/12/2004	20.658	0	20.658
Contributo in conto impianti ai sensi del DL 78/2009 convertito con Legge 102/2009, come modificata dal DL 103/2009	12.676	0	12.676
<b>Totale</b>	<b>38.498</b>	<b>0</b>	<b>38.498</b>

I “Risconti passivi” sono relativi alle quote dei contributi assegnati alla Società che sarebbero state acquisite a conto economico a partire dall’esercizio nel quale fossero maturati i primi ricavi dell’opera e che avrebbero trovato una corretta contrapposizione con gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

Nel dettaglio sono così costituiti:

- contributo in conto capitale erogato nel 1990 dal Ministero dei Trasporti, ai sensi della Legge n. 67/88, a fronte dei costi di ricerca sostenuti negli esercizi 1988 e 1989 per €/migliaia 5.164;
- contributo per le attività di progettazione dell’infrastruttura “Ponte sullo Stretto di Messina”, assegnato il 23 dicembre 2004 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale Decreto, registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2005, prevede l’erogazione del suddetto contributo in 15 anni nella misura di € 1.845.034 per ciascun anno e per un totale di € 27.675.510, comprensivo degli interessi attivi pari ad € 7.017.510. Il suddetto importo è classificato in questa voce per la quota capitale di contributo per €/migliaia 20.658, come già commentato nella voce “crediti verso lo Stato” tra le Immobilizzazioni Finanziarie;
- contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro assegnato con D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito con legge n. 102/2009, come modificata dal D.L. 3/8/2009 n. 103. L’importo iscritto in questa voce è rappresentato dalla prima quota annua di €/migliaia 12.676, così come determinata dal CIPE con Delibera n. 102 del 6 novembre 2009, la cui erogazione è stata effettuata nel mese di novembre 2010. Come già riportato nella Relazione sulla Gestione si rammenta che il CIPE nella seduta del 20 gennaio 2012 ha soppresso i fondi FAS già assegnati alla società ex D.L. n. 78/2009 e non ancora erogati per €/migliaia 1.287.324.

## CONTO ECONOMICO

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	1	0

<b>A.5) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	1	0

Il valore è riferito a proventi dovuti dalla rettifica di costi sostenuti nel precedente esercizio.

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	1.251	1.512

Come già in precedenza evidenziato nella premessa al “commento alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico”, per una migliore rappresentazione della gestione finanziaria, si è proceduto a classificare tra gli oneri finanziari quegli oneri direttamente correlati ai proventi finanziari conseguiti per effetto di time deposit sottoscritti con alcuni Istituti Bancari e che nel 2016 erano inseriti negli oneri diversi di gestione. Per effetto di tale riclassifica il valore dell’esercizio 2016 viene rettificato per un minore importo di €/migliaia 20.

I costi della produzione sono così costituiti:

	2017	2016	Differenza
<b>Costi di struttura e funzionamento</b>	987	1.277	(290)
<b>Oneri per attività di difesa e patrocinio legale</b>	264	235	29
	<b>1.251</b>	<b>1.512</b>	<b>(261)</b>

Nel corso dell’esercizio 2017 la Società ha continuato ad adottare misure di riduzione dei costi, poste in essere già dall’inizio della liquidazione, in relazione alla progressiva dismissione delle operazioni liquidatorie. L’adozione di tali misure ha comportato una diminuzione dei costi di struttura e funzionamento di €/migliaia 290 pari a circa il 22% in meno rispetto all’esercizio 2016.

Gli oneri per attività di difesa e patrocinio legale sono maturati nell’ambito dei contenziosi promossi dai principali contraenti e da altri soggetti interessati, in particolare, dalle procedure di esproprio e risultano, nel loro ammontare complessivo, sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio 2016.

I costi della produzione sono così dettagliati:

<b>B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	1	2

Sono essenzialmente relativi ai costi per materiale informatico e materiali vari per ufficio.

<b>B.7) Costi per servizi</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	1.120	1.316

Tale voce si riferisce principalmente a:

- costi del personale distaccato presso la Società per la gestione delle operazioni liquidatorie per €/migliaia 599 (€/migliaia 737 nel 2016);
- spese per attività di difesa e patrocinio legale €/migliaia 264 (€/migliaia 235 nel 2016);
- altre prestazioni professionali di terzi per €/migliaia 25 (€/migliaia 53 nel 2016);
- emolumenti al Commissario Liquidatore per €/migliaia 120 (€/migliaia 120 nel 2016);
- emolumenti al Collegio Sindacale per €/migliaia 52 (€/migliaia 95 nel 2016);
- costo per la revisione legale dei conti annuali per €/migliaia 13 (€/migliaia 13 nel 2016);
- altri costi vari € migliaia 47 (€/migliaia 63 nel 2016).

Si evidenzia che il costo del personale distaccato è riferito alle risorse che operano in distacco presso SdM - priva di personale dipendente dal 1° gennaio 2014 - per la procedura liquidatoria della Società. La significativa diminuzione di €/migliaia 138 rispetto allo scorso esercizio è dovuta alla costante progressiva rimodulazione delle risorse distaccate, posta in essere in correlazione allo svolgimento delle operazioni liquidatorie nel corso degli esercizi intermedi nonché nei primi mesi del 2018.

<b>B.8) Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	122	181

La voce in oggetto comprende principalmente il costo di €/migliaia 96 (€/migliaia 148 nel 2016) per l'utilizzo degli spazi della sede sociale di Roma concessi in sublocazione dalla controllante Anas.

<b>B.14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	8	13

La voce comprende principalmente costi sostenuti per imposte indirette, tasse e diritti amministrativi vari.

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	1.303	1.480

Come già evidenziato in precedenza, per una migliore rappresentazione della gestione finanziaria, si è proceduto a classificare tra gli oneri finanziari quegli oneri direttamente correlati ai proventi finanziari conseguiti per effetto di time deposit sottoscritti con alcuni Istituti Bancari e che nel 2016 erano inseriti negli oneri diversi di gestione. Per effetto di tale riclassifica il valore degli oneri finanziari dell'esercizio 2016 viene rettificato per un maggiore importo di €/migliaia 20.

Il saldo dei proventi ed oneri finanziari diminuisce complessivamente nell'esercizio di €/migliaia 177 ed è così dettagliato:

C.16) Altri proventi finanziari	2017	2016
		1.338

Sono relativi a:

- interessi attivi maturati sui depositi bancari presso vari Istituti di Credito per €/migliaia 1.292 (€/migliaia 1.420 nel 2016); le mutate condizioni dei tassi di interesse, rispetto all'esercizio precedente, hanno determinato una diminuzione di tali proventi;
- interessi attivi maturati sui crediti d'imposta chiesti a rimborso all'Erario per €/migliaia 46 (€/migliaia 82 nel 2016).

C.17) Interessi e altri oneri finanziari	2017	2016
		35

Sono costituiti prevalentemente da spese e commissioni bancarie.

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2017	2016
		3

Sono calcolate secondo la normativa vigente e si riferiscono alla sola IRES calcolata nella misura del 24% del reddito fiscale imponibile. Per effetto del risultato positivo e delle variazioni fiscali dell'esercizio, ai fini IRES si registra un reddito fiscale di €/migliaia 54. Tuttavia, con l'assorbimento di parte delle perdite fiscali accumulate nei precedenti esercizi – nel limite dell'80% del reddito fiscale stesso – la base imponibile fiscale risulta ridotta ad €/migliaia 11.

Riguardo l'IRAP, in considerazione dell'assenza di ricavi, la base imponibile fiscale risulta negativa per €/migliaia 1.231.

Nei seguenti prospetti sono riportate le riconciliazioni tra gli oneri fiscali risultanti dal Bilancio e gli oneri fiscali teorici IRES e IRAP.

Riconciliazione IRES	2017	
	Imponibile	IRES (24,00%)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>53</b>	
<b>Onere fiscale teorico</b>		<b>13</b>
Variazioni temporanee deducibili in esercizi successivi	14	
Variazioni temporanee deducibili da esercizi precedenti	(23)	
<b>Totale variazioni temporanee</b>	<b>(9)</b>	
Variazioni permanenti in aumento	11	
Variazioni permanenti in diminuzione	0	
<b>Totale variazioni permanenti</b>	<b>11</b>	
<b>Reddito fiscale</b>	<b>55</b>	
Deduzione perdite fiscali di esercizi precedenti	(44)	
<b>Imponibile (perdita) fiscale</b>	<b>11</b>	
<b>IRES del periodo</b>		<b>3</b>
<b>Onere fiscale effettivo</b>		<b>4,98%</b>

Riconciliazione IRAP	2017	
	Imponibile	IRAP (5,12%)
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>(1.249)</b>	
<b>Onere fiscale teorico</b>		<b>0</b>
Variazioni temporanee deducibili in esercizi successivi	0	
Variazioni temporanee deducibili da esercizi precedenti	0	
<b>Totale variazioni temporanee</b>	<b>0</b>	
Variazioni permanenti in aumento	18	
Variazioni permanenti in diminuzione	0	
<b>Totale variazioni permanenti</b>	<b>18</b>	
<b>Imponibile IRAP</b>	<b>(1.231)</b>	
<b>IRAP del periodo</b>		<b>0</b>
<b>Onere fiscale effettivo</b>		<b>0</b>

Non sono state riscontrate variazioni temporanee su cui rilevare accantonamenti al fondo imposte differite. Per quanto riguarda le imposte anticipate, si è ritenuto di non iscrivere in bilancio in quanto non si ravvisa la ragionevole certezza della possibilità, nei prossimi esercizi, di conseguire un reddito imponibile tale da consentire il loro recupero.

## DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA' CHE ESERCITA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

I dati essenziali della controllante Anas S.p.A., esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall'art. 2497 bis del Codice civile, sono stati estratti dal relativo bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Per una completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Anas S.p.A. al 31 dicembre 2016, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

STATO PATRIMONIALE		importi espressi in €/migliaia	
<b>Attivo:</b>			
° Immobilizzazioni		24.256.780	
° Attivo circolante		16.228.911	
° Ratei e Risconti		9.069	
<b>Totale attivo</b>			<b>40.494.760</b>
<b>Passivo:</b>			
° Patrimonio netto		2.887.214	
° Fondi in gestione		34.276.791	
° Fondi accantonamento per rischi ed oneri		675.055	
° Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		27.749	
° Debiti		2.508.501	
° Ratei e Risconti		119.450	
<b>Totale passivo</b>			<b>40.494.760</b>
CONTO ECONOMICO		importi espressi in €/migliaia	
° Valore della produzione		2.073.588	
° Costi della produzione		(2.115.904)	
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>(42.316)</b>
° Proventi e oneri finanziari			52.772
° Rettifiche di valore di attività finanziarie			186
<b>Risultato prima delle imposte</b>			<b>10.642</b>
° Imposte sul reddito dell'esercizio			8.217
<b>Utile dell'esercizio</b>			<b>18.859</b>

Stretto di Messina S.p.A. in liq.  
Il Commissario Liquidatore  
Vincenzo Fortunato



**STRETTO DI MESSINA S.p.A. in liquidazione**

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27

Indirizzo P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto € 383.179.794,00 i.v.

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

**Attestazione sul Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017**

I sottoscritti Prof. Vincenzo Fortunato e Rag. Goffredo Antonucci, nelle rispettive qualità di "Commissario Liquidatore" e di "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" della Stretto di Messina S.p.A. in liq., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto sociale, attestano quanto segue.

1. Le procedure amministrativo-contabili in essere e le prassi operative applicate sono risultate adeguate alle diverse attività svolte nell'ambito della procedura liquidatoria in corso. Tali procedure sono risultate idonee a garantire l'affidabilità del processo di formazione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017.
2. Il Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017 della Stretto di Messina S.p.A. in liq.:
  - è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C. In particolare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. In merito si precisa che, già nel corso del 2016,



alcuni principi contabili sono stati modificati e aggiornati, nell'ambito del processo di revisione avviato dall'OIC a seguito dell'avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della Direttiva 2013/34/UE (c.d. "Direttiva Accounting");

- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 dicembre 2017.
3. Il quadro normativo di riferimento della Società è stato profondamente inciso dall'emanazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34 *decies* della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013, emanato ai sensi del comma 9 di tale articolo. Con detto Decreto la Stretto di Messina S.p.A. è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il Commissario Liquidatore nella persona del Prof. Vincenzo Fortunato. Con l'entrata in carica del Commissario Liquidatore, in data 14 maggio 2013, ha avuto inizio la gestione liquidatoria della Società.
  4. Il Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 è stato redatto ai sensi del Principio Contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione", secondo "criteri di liquidazione" che prevedono per le attività la valutazione al probabile valore di realizzo, mentre per le passività la valutazione al valore di estinzione.
  5. La Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 comprende un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della Società e dell'andamento e del risultato della gestione liquidatoria.

Roma, 2 marzo 2018

  
Il Commissario Liquidatore  
Prof. Vincenzo Fortunato

  
Il Dirigente Preposto  
Rag. Goffredo Antonucci

**Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione**

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27 - P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ANAS S.p.A.

Capitale Sociale € 383.179.794,00

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**SUL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 e la Relazione sulla gestione, trasmessi dal Commissario Liquidatore il 2 marzo 2018 ed indirizza all'Assemblea la relazione di competenza.

Il Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2017 della Stretto di Messina S.p.A. in liq. (SdM) è stato redatto, come il precedente, secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015) con cui è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Con detto Decreto sono state previste rilevanti novità in materia di applicazione dei nuovi principi contabili nazionali. Tali nuovi principi devono essere applicati ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Bilancio in oggetto è stato quindi elaborato in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità -



O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C.. In particolare, detto Bilancio è stato redatto conformemente al Principio contabile OIC 5 "Bilanci di liquidazione", perciò secondo criteri che prevedono la valutazione al probabile valore di realizzo per le attività e, per le passività, la valutazione al valore di estinzione.

Il Bilancio è accompagnato dall'Attestazione, resa congiuntamente dal Commissario Liquidatore e dal "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31.12.2017.

Il risultato della gestione, positivo per € 50.771, è costituito dalla somma dei proventi finanziari (€/migliaia 1.338) e degli altri proventi (€/migliaia 1), al netto dei costi di competenza dell'esercizio (€/migliaia 1.285) e delle imposte (€/migliaia 3).

La Relazione sulla Gestione – redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, in linea con le citate disposizioni del Decreto Legislativo 139/2015 – e la Nota Integrativa descrivono le operazioni e gli eventi che hanno segnato l'esercizio 2017, informano sui principi e criteri utilizzati nella formazione dei conti e sulle variazioni delle singole poste rispetto all'esercizio precedente.

Sulla Relazione e sul Bilancio il Collegio esprime un giudizio senza rilievi circa la capacità informativa, la completezza e la coerenza di tali documenti in cui sono illustrate le operazioni liquidatorie che hanno avuto luogo nell'esercizio 2017. Sono rese inoltre adeguate informative sul rilevante contenzioso pendente con i due principali contraenti della Società, Eurolink e Parsons, nonché sui procedimenti svolti, e alcuni in corso, relativamente ad altri rapporti e situazioni.



Con particolare riguardo al contenzioso in essere, promosso dal Contraente Generale "Eurolink S.c.p.A." e dal Project Management Consultant "Parsons Transportation Group Inc", si richiama quanto riferito nella Relazione sulla Gestione ed in particolare che *"nel 2017 si è svolta la trattazione della questione sulla giurisdizione che era stata sottoposta alla Corte di Cassazione per accertare la competenza in capo al Tribunale civile di Roma o al T.A.R. del Lazio. Presso entrambi giudici, ordinario ed amministrativo, pendevano, infatti, le medesime domande giudiziali presentate dal Contraente Generale. La pronuncia della Suprema Corte, intervenuta nel gennaio 2018, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, compensando le spese tra le parti considerata la complessità delle questioni trattate. Secondo la Cassazione gli atti assunti dalla società Stretto di Messina in attuazione dell'art. 34 decies D.L.179/2012 si collocano nell'alveo di un rapporto paritetico tra privati. Di conseguenza le domande oggetto del predetto contenzioso rimangono incardinate dinanzi al Tribunale Civile che, secondo le norme processuali, riprenderà l'esame del giudizio. In merito si ricorda che la causa è stata presa in decisione, e si è quindi in attesa delle determinazioni del Tribunale. Non è possibile effettuare previsioni in ordine alla durata della controversia in quanto risultano connesse alle decisioni che il Giudice assumerà nel merito, anche con riferimento alle diverse questioni pregiudiziali poste dalle parti e tra queste le diverse questioni di costituzionalità e di compatibilità comunitaria delle norme dell'art. 34 decies oggetto di contestazione".*

La Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione è soggetta alla direzione e al coordinamento di Anas S.p.A., recentemente inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato, a seguito del trasferimento dell'intero pacchetto azionario della Società dal Ministero dell'economia e delle finanze a "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".

La Stretto di Messina si avvale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, del controllo di una società di revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale attesta che il Bilancio in esame è redatto in continuità con le valutazioni adottate per i precedenti "Bilanci intermedi di liquidazione".

Il Collegio Sindacale testimonia di aver verificato organizzazione e adeguatezza della gestione amministrativa e contabile della Società constatandone l'idoneità a soddisfare le esigenze operative ed il presidio sul patrimonio e dà atto che il Commissario Liquidatore ha operato in conformità al Codice Civile.

In particolare nel corso del 2017 il Commissario Liquidatore ha proceduto:

- con lo svolgimento delle operazioni liquidatorie secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza anche nell'ambito delle Linee Guide Interministeriali MEF-MIT emanate nel 2013, ponendo altresì in essere provvedimenti di riduzione dei costi in relazione allo stato della procedura liquidatoria;
- con l'adozione delle misure ritenute più idonee per la tutela della posizione giuridica della Società nei contenziosi attivi e passivi.

Inoltre il Collegio sindacale:

- a. ha tenuto nel 2017 cinque riunioni ai sensi dell'art. 2404 del Codice civile; in particolare si precisa che le prime due riunioni sono state tenute dal precedente Collegio mentre le ultime tre dall'attuale rinnovato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 nell'Assemblea del 5 giugno 2017; alle adunanze del Collegio hanno partecipato, quando richiesti, l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, il Responsabile dell'Internal Auditing, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché la Società di Revisione;
- b. ha sottoposto le proprie considerazioni, ove necessario, all'attenzione del Commissario Liquidatore, ed ha trasmesso i verbali delle proprie riunioni al medesimo nonché al Collegio Sindacale della Controllante Anas secondo le indicazioni da questo ricevute;

- c. informa che il precedente Collegio ha assistito nel 2017 alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti, tenute in sede ordinaria, anche in aggiornamento, ed in sede straordinaria, prendendo atto del confronto di opinioni fra il Commissario Liquidatore che le ha presiedute ed i singoli intervenuti e constatando che le deliberazioni assunte da tale organo sociale sono state rispettose della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione (nessuna ulteriore riunione dell'Assemblea si è tenuta dalla nomina dell'attuale Collegio);
- d. ha intrattenuto incontri periodici indetti dal Commissario Liquidatore per acquisire informative sul suo operato;
- e. ha verificato l'avvenuto espletamento degli adempimenti posti in essere in attuazione sia delle determinazioni assunte con procedura scritta dal Commissario Liquidatore sia delle delibere assembleari;
- f. ha intrattenuto con la Società di Revisione EY S.p.A. incontri di informazione e di orientamento. Il Collegio Sindacale ha preso atto delle verifiche svolte nel corso dell'esercizio e dell'attività di revisione inclusa la verifica di congruenza fra le scritture di chiusura e le risultanze del bilancio; dallo scambio di informazioni non sono emersi dati o fatti rilevanti da segnalare nella presente Relazione;
- g. ha incontrato l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 che non ha evidenziato situazioni o fatti degni di nota e che ha comunicato di aver verificato l'attualità e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della società. Inoltre il Collegio è stato informato che sono in corso le verifiche per procedere all'aggiornamento del Modello sulla base dei nuovi reati presupposto;
- h. ha incontrato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed ha acquisito informazioni sull'espletamento degli adempimenti in materia di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- “Trasparenza” e “Anticorruzione” in continuo aggiornamento, anche per seguire l'evoluzione normativa e regolamentare;
- i. le operazioni con parti correlate, che il Liquidatore dichiara tutte rientranti nella ordinaria attività di gestione e concluse a normali condizioni di mercato, sono evidenziate nei prospetti di bilancio e più ampiamente descritte nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione del Commissario Liquidatore;
  - j. ha promosso e raccolto un costante flusso di comunicazioni sulle vicende della gestione liquidatoria, in forza dei chiarimenti, delle precisazioni e degli elementi forniti dal Commissario Liquidatore e dai preposti a funzioni d'interesse;
  - k. ha seguito - anche attraverso incontri con il Commissario Liquidatore tenuti su richiesta del Collegio Sindacale - lo svolgimento dei rapporti con la Corte dei Conti che, anche nel 2017, ha formulato richieste alla Società. Questa ha replicato inviando alla CdC proprie memorie e controdeduzioni, da ultimo con lettera del 9 ottobre 2017, in vista dell'Adunanza tenuta il successivo 17 ottobre. Il Collegio ha, tra l'altro, verificato la corrispondenza intercorsa e la puntualità dei riscontri di SdM sino all'emanazione da parte della Corte dei Conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato) della Relazione concernente *“Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.”* approvata con Deliberazione n. 14/2017/G del 24 ottobre 2017;
  - l. ha constatato che il Commissario Liquidatore, anche in coordinamento con la controllante Anas, ha posto in essere azioni volte al contenimento dei costi operativi, che prevedono ulteriori riduzioni per l'esercizio 2018;
  - m. anche tenuto conto del confronto avuto in data 8 marzo 2018 con il revisore legale dei conti questo Collegio ha verificato il fondamento, l'opportunità e la completezza delle rilevazioni e dei commenti.




Il Collegio Sindacale, in considerazione di quanto sopra evidenziato e preso atto altresì delle risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione da questo emessa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2017, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Commissario Liquidatore .


Roma, 20 marzo 2018

IL COLLEGIO SINDACALE


Dott.ssa Marina Scandurra - Presidente



D.ssa Maria Cristina Giangiacomo - Sindaco effettivo



Dott. Fabrizio Mocavini - Sindaco effettivo





# **Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione**

**Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017**

**Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell' art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**



## Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell' art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della  
Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione

### Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

#### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della Società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione (la Società), costituito dalla stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione sulle seguenti informazioni:

- nella nota "Principi contabili e criteri di valutazione" contenuta nella nota integrativa, il Commissario Liquidatore indica che, per effetto dello stato di liquidazione, non sono più applicabili i c.d. "postulati di bilancio" cui all'articolo 2423-bis del c.c. né i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del c.c. ed illustra i criteri adottati nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione;
- le note "Principi contabili e criteri di valutazione" della nota integrativa e "Quadro Normativo e criteri di svolgimento della liquidazione" della relazione sulla gestione illustrano le rilevanti e complesse tematiche connesse all'indennizzo della Società ai sensi dell'art. 34 decies della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in conseguenza della caducazione ex lege della

Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal proposito, in continuità con le valutazioni effettuate dagli amministratori uscenti e tenuto anche conto delle interpretazioni della suddetta norma e delle tematiche ad essa connesse, formulate in pareri rilasciati da professionisti indipendenti, il Commissario Liquidatore ha confermato la valutazione effettuata negli anni ritenendo pienamente realizzabile il valore degli investimenti iscritti nel Bilancio Intermedio di Liquidazione al 31 dicembre 2017. Inoltre, coerentemente con la suddetta legge, il Commissario Liquidatore conferma come l'eventuale insorgenza di passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti della Società troveranno copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa.

Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tali aspetti.

### **Responsabilità del liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione**

Il liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

### **Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione**

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio intermedio di liquidazione.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal liquidatore e della relativa informativa;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio finale di liquidazione rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

## Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

### Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Il liquidatore della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio intermedio di liquidazione e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio intermedio di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio intermedio di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 20 marzo 2018

EY S.p.A.



Mauro Ottaviani  
(Socio)